SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1993, n. **14.**

Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure patrimoniali

1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-*ter*, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato, ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto

2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.

4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 321 dello stesso codice.

5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.

6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.

7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 2.
Sequestro e confisca di beni dell'impresa

1. Quando risulta che il soggetto nei cui confronti si procede per il delitto di corruzione ha agito in nome o per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico ministero richiede l'applicazione delle misure indicate nell'articolo 1 sui beni dell'impresa o del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle altre utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato. In tali casi la richiesta di ammissione alla prestazione di cauzione o di garanzia reale può essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione della misura del sequestro.

Art. 3.
Misure interdittive

1. Salva l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice penale, la sentenza di condanna per taluno dei delitti indicati nell'articolo 1 determina l'applicazione dei divieti e delle decadenze di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, per un periodo di cinque anni.

2. La disposizione del comma 1 non si applica in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

3. L'articolo 32-*quater* del codice penale, introdotto dall'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 32-*quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*. — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321, 322, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 501, 501-*bis*, 640, numero 1) del secondo comma, 640-*bis*, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.».

Art. 4.
Accertamenti di irregolarità amministrative

1. Se nel corso del procedimento penale per uno dei reati indicati nell'articolo 1, comma 1, risultano sufficienti indizi di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti di società, ovvero dei soci al fine di commettere il reato di cui all'articolo 321 del codice penale, il pubblico ministero denuncia i fatti al tribunale per gli accertamenti e i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 2409 del codice civile

Art. 5.
Possesso ingiustificato di valori

1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così modificato:

a) le parole: «coloro nei cui confronti sono svolte indagini» sono sostituite dalle seguenti: «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»;

b) le parole: «ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale»;

c) le parole: «sono puniti con la reclusione da due a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da due a cinque anni».

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

93G0040

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Acerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Acerra (Napoli), eletto nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate nella relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Acerra, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Acerra, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Pasquale Manzo, viceprefetto;

dott.ssa Maria Elena Stasi, viceprefetto;

dott. Luigi Armogida, vice prefetto ispettore aggiunto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Napoli, con relazione in data 6 gennaio 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi elementi di collegamento tra la criminalità organizzata e l'amministrazione comunale di Acerra sul cui territorio convergono gli interessi dei clan Alfieri e Fabbrocino, dominanti nei limitrofi comuni di Nola e Pomigliano d'Arco, che proprio attraverso il comprensorio di Acerra estendono la loro influenza anche nei confinanti centri del casertano.

Dal 1986, dopo l'eliminazione del boss Nicola Nuzzo, si è assistito al declino dell'omonimo clan soprannominato «carusielli», indebolito dall'eliminazione fisica dei suoi affiliati, dai numerosi arresti e dalla fuga di Nuzzo Giovanni, fratello del defunto boss, latitante dal giugno 1992.

Attualmente il controllo criminale della zona è esercitato dal clan Mariniello (detto «i cammurristielli»), capeggiato da Mariniello Gennaro, pluripregiudicato, detenuto dal settembre 1992, e da suo fratello Antonio, libero vigilato.

I predetti, oltre a gestire il racket delle estorsioni ed il traffico di stupefacenti, controllerebbero anche l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Il 12 aprile 1990, nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale, veniva ucciso Elmo Carmine, da lungo tempo consigliere del comune, già inquisito in quanto ritenuto strettamente collegato al clan dei Nuzzo. Nelle elezioni che seguirono, il figlio Elmo Carlo fu eletto consigliere ed attualmente ricopre anche la carica di assessore.

Da indagini condotte dai competenti organi, risulta che quindici dei quaranta consiglieri assegnati per legge al comune sono interessati da pregiudizi penali e segnatamente su alcuni di essi gravano anche indizi di collegamento con appartenenti alla malavita organizzata, sia per rapporti di parentela che per frequentazioni e cointeressenze.

In particolare, i consiglieri Affinito Antonio, De Chiara Modestino, De Luca Domenico (dimessisi il 24 dicembre 1992) sono stati condannati, in data 21 dicembre 1992, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in quanto ritenuti responsabili dei reati di concorso aggravato in interesse privato in atti d'ufficio e di concorso aggravato in falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Sono stati, inoltre, rinviati a giudizio per concorso aggravato in abuso d'ufficio — in relazione alla vicenda dell'affidamento a trattativa privata del servizio di pulizia delle scuole con decorrenza retroattiva ad Agizza Vincenzo e Antonio — i consiglieri comunali Affinito Antonio, Altobelli Giovanni, Buonincontro Vincenzo, D'Antò Pasquale, De Luca Domenico, Di Nuzzo Salvatore, Iovinelli Raffaele e Tortora Attilio.

Inoltre, per le vicende relative all'affidamento del servizio di nettezza urbana ad una ditta facente capo alla famiglia Tanzillo, risultano rinviati a giudizio per concorso aggravato in abuso d'ufficio l'attuale sindaco, Santoro Antonio, ed i consiglieri comunali Affinito Antonio, D'Antò Pasquale, De Luca Domenico, Di Nuzzo Salvatore, Iovinelli Raffaele, Romano Gennaro, Romano Raffaele e Tortora Attilio.

Con riferimento ad altri consiglieri comunali risulta che:

Piscitelli Giovanni ha riportato varie condanne definitive per detenzione abusiva di armi e munizioni nonché porto abusivo di armi;

Perotti Antonio è stato denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli per concorso in truffa ai fini della realizzazione dei centri di prima accoglienza e di servizi per i cittadini extracomunitari;

Romano Raffaele è padre di Romano Cuomo, con precedenti per spaccio e detenzione di stupefacenti, arrestato in data 18 ottobre 1986 per concorso aggravato in estorsione e associazione di stampo camorristico, unitamente ad altri pregiudicati della zona, fra cui i citati fratelli Mariniello;

Selvaggio Biagio è stato denunciato, in stato di arresto, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, per tentato omicidio, porto e detenzione abusiva di arma e relative munizioni e sparo in luogo abitato.

La permeabilità dell'amministrazione comunale agli interessi della locale criminalità organizzata risulta evidente dalla gestione amministrativa di servizi comunali di importanza strategica.

In particolare il servizio di trasporto urbano interno, inizialmente affidato alla ditta di Autolinee Zaffiro Sabatino, figlio di Zaffiro Domenico noto esponente camorristico, venne trasferito nel 1985 all'agenzia Zaff-Tours S.r.l., costituita dalla cognata e dalla sorella del citato Zaffiro Domenico, alla quale, dal settembre 1991, sono affidati anche i servizi di trasporto degli alunni e degli handicappati, nonché, per il periodo estivo, anche il trasporto viaggiatori Acerra-Licola per conto della regione Campania.

Per tale servizio l'agenzia Zaff-Tours riceve, in virtù della legge regionale n. 16/1983, un contributo di esercizio determinato su un preventivo di spesa presentato dall'agenzia in parola, previa verifica da parte dell'amministrazione comunale circa la regolarità della prescritta certificazione. Per il solo anno 1991 il contributo è ammontato a lire un miliardo circa. E sintomatico dei modi illegali di gestione dell'ente il fatto della costante omissione, da parte dell'amministrazione comunale, nel controllare il regolare svolgimento del servizio di trasporto urbano, con conseguente notevole vantaggio di natura patrimoniale a favore della ditta in questione. Soci della Zaff-Tours risultano essere Zaffiro Concetta, sorella di Giuseppe, pluripregiudicato, e la moglie di quest'ultimo, Iazzetta Clementina, che ne è anche amministratore.

Gli Zaffiro sono fratelli del defunto Zaffiro Domenico, di cui si è detto, imparentato con il clan Mariniello in quanto suocero di Mariniello Giovanni.

I fratelli Zaffiro Giuseppe e Vincenzo, unitamente ai soci della Zaff-Tours, sono indagati per i reati di cui agli articoli 323 e 416-*bis* del codice penale in relazione al servizio pubblico del trasporto urbano in Acerra, nonché agli appalti dei servizi di trasporto alunni ed handicappati per conto del comune.

In relazione a tale circostanza la commissione regionale di controllo sugli atti della regione Campania ha annullato i provvedimenti regionali con i quali venivano disposte le erogazioni in favore dell'agenzia Zaff-Tours.

Un'altra ditta, denominata C.I.T., intestata a Zaffiro Marco, legato da vincoli di parentela al più volte citato Zaffiro Giuseppe, che secondo le indagini condotte dai competenti organi ne sarebbe l'effettivo gestore, ha avuto dal comune di Acerra affidamenti per lavori di impianti di conduzione idraulici e termici nonché di costruzioni edili stradali.

Anche l'affidamento del servizio di raccolta della nettezza urbana è stato più volte oggetto di indagini da parte degli organi competenti, dando luogo al già cennato procedimento penale per concorso aggravato e continuato in abuso d'ufficio che vede coinvolti numerosi amministratori comunali attualmente in carica. Allo stato il servizio in parola è effettuato dalla Ri.Sa.N. S.r.l. di Moccia Giuseppina, il cui marito Marrazzo Angelo è fratello di Marrazzo Nicola, denunciato per associazione mafiosa, e già consigliere di Casandrino, comune sciolto dal Presidente della Repubblica per infiltrazioni mafiose.

L'analisi dei fatti sopraindicati, il quadro globale delle pendenze e dei pregiudizi penali, i legami e le connessioni tra amministratori comunali e soggetti appartenenti alla criminalità organizzata conducono ad una valutazione finale di forti condizionamenti dell'attività degli organi elettivi del comune di Acerra, la cui capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità risulta chiaramente limitata in forza di anomale interferenze.

Inoltre la compromissione dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione locale ha comportato conseguenze sul regolare funzionamento dei servizi, arrecando grave pregiudizio alla sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale della vita amministrativa e democratica dell'ente mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Acerra.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Acerra con la relazione citata.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Acerra, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 13 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Carinola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carinola (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Caserta;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Carinola nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti della criminalità organizzata determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Carinola, per il ripristino dei princìpi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 15 gennaio 1992:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carinola (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

rag. Angelo Orabona, primo dirigente di ragioneria;

dott.ssa Angela Iadevaia, primo dirigente della polizia di Stato;

dott. Vincenzo D'Errico, esperto in problemi sociali.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carinola (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione da parte della criminalità organizzata locale che condizionano la libera determinazione degli organi elettivi e compromettono l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione.

A seguito di indagini svolte dagli organi competenti sono stati accertati, infatti, numerosi episodi che denotano palesemente come gli organi comunali siano oggetto di una costante ed incisiva attività della criminalità organizzata, segnatamente del clan camorristico Esposito, così detto dei «Muzzoni», che opera prevalentemente nell'agro sessano ed ha esteso la propria influenza anche sul territorio di Carinola, volta a penetrare nei gangli dell'amministrazione e ad incidere nel processo di formazione della volontà degli organi, che risulta deviata dal perseguimento dei fini istituzionali.

In particolare, tra gli episodi dai quali emerge più chiaramente il condizionamento subito dall'amministrazione comunale rileva la persistenza di un contratto, risalente al 1982, per il rimessaggio di alcuni automezzi comunali, di cui attualmente due fuori uso, che impegna il comune al pagamento di un canone palesemente elevato.

Il contratto venne stipulato con Fabozzi Mafalda da Nocelleto, coniuge del noto pregiudicato Gallucci Antonio che, secondo gli organi di polizia, era referente per la zona di Carinola del clan Esposito e che fu ucciso in un agguato avvenuto in Nocelleto di Carinola il 22 gennaio 1990. È emblematico che l'unica offerta alternativa a quella di Fabozzi Mafalda sia stata presentata da Corea Antimo, già sottoposto nel 1982 alla sorveglianza speciale di P.S. per accertati collegamenti con esponenti della criminalità organizzata, nuovamente proposto per l'irrogazione della suddetta misura di prevenzione in quanto ritenuto affiliato al già menzionato clan «dei Muzzoni».

Ulteriore cointeressenza tra il comune di Carinola ed il predetto Corea Antimo emerge dalla circostanza che il medesimo è titolare della ditta «Coreauto» alla quale è stato affidato il servizio di lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali ed alla quale è stata liquidata con delibera del 29 dicembre 1991 una ingente somma per fatture relative al periodo dal settembre 1987 al febbraio 1988.

Atra significativa circostanza che prova l'effettiva incidenza di esponenti della criminalità organizzata nelle scelte dell'amministrazione comunale è data dall'acquisto effettuato presso la sopracitata «Coreauto», unica offerente, di due autovetture.

Un oscuro episodio, relativo al comandante dei vigili urbani, ferito mentre usciva dalla casa comunale in data 2 aprile 1992, concorre a delineare il quadro di condizionamenti ed ingerenza della criminalità organizzata nelle vicende amministrative di Carinola.

La compromissione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione emerge in particolare nel settore dell'urbanistica, ove numerosi episodi denotano favoritismi od assenza di interventi dei competenti organi comunali nella repressione degli abusi edilizi.

Indicativo a tal proposito è il caso dell'abuso edilizio commesso da Anfora Luigia, coniuge di Verrillo Domenico, legato da rapporti di parentela ed affari con Esposito Mario, elemento di vertice del clan «dei Muzzoni». Alla stessa era stata rilasciata una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato rurale, del quale veniva però cambiata la destinazione da abitazione agricola in deposito commerciale e sede della «Commerciale Meridionale» di Di Dona Maria, ritenuta dagli organi di polizia un prestanome del Verrillo. L'abuso di questione, che ha comportato il sequestro dell'immobile ad opera dei competenti organi, era certamente a conoscenza dell'amministrazione comunale.

In relazione ad un altro abuso edilizio, commesso da un soggetto legato da vincoli di parentela con il Corea Antimo, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, per falso ideologico ed omissione di atti d'ufficio, il già citato comandante dei vigili urbani e Veneziano Alfonso, geometra dell'ufficio tecnico comunale.

Un altro elemento che va evidenziato, a proposito dei suddetti abusi edilizi commessi da personaggi imparentati con persone legate in vario modo ad esponenti del clan «dei Muzzoni», è costituito dalla circostanza che Ravaschino Giovanni, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, è imparentato con il pregiudicato omonimo, Ravaschino Giovanni, anch'egli ritenuto dagli organi di polizia affiliato al predetto clan.

Denota altresì lo stato di diffusa illegalità e il grado di condizionamento dell'amministrazione comunale di Carinola la gestione del settore degli appalti, sul quale tipicamente convergono gli interessi delle organizzazioni criminali operanti nel casertano.

Infatti, i lavori per l'esecuzione di opere pubbliche sono stati sempre affidati ad imprese aventi sede nell'agro aversano, e per la maggior parte nel comune di Casal di Principe, centro notoriamente ad alta concentrazione camorristica, dal quale proviene il già menzionato Veneziano Alfonso, imparentato con il sindaco Russo Antonio, anch'egli originario di Casal di Principe.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale della vita amministrativa e democratica dell'ente mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Carinola.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avviso alla procedura di scioglimento del consiglio

comunale di Carinola con relazione del 18 dicembre 1992 e, nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge, ne ha disposto la sospensione con decreto n. 6905/13.4/Gab. in pari data.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Carinola, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 13 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), eletto nelle consultazioni amministrative del 9 ottobre 1988, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate nella relazione inoltrata dal prefetto di Reggio Calabria;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Gioia Tauro, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Gioia Tauro, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Piero Mattei, viceprefetto;

dott. Paolo Piazza, viceprefetto ispettore;

dott. Tommaso Priolo, direttore tributario.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 9 ottobre 1988, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero dal prefetto di Reggio Calabria, con relazione in data 30 dicembre 1992, è stata evidenziata la sussistenza di gravi elementi di collegamento e di condizionamento tra l'amministrazione comunale e la criminalità organizzata e, segnatamente, con il clan Piromalli.

L'inquietante contiguità di interessi mafiosi con l'amministrazione di Gioia Tauro emerge da alcuni episodi che hanno caratterizzato la vita del comune nel corso degli anni. Detti episodi, sintomatici del condizionamento mafioso operato da diverse organizzazioni criminali ed, in particolare, come detto, dalla potente cosca dei Piromalli - Molè - Stillitano, evidenziano l'indisturbato e totale predominio mafioso nel territorio, l'integrale asservimento ad esso di organi pubblici e la conseguente tranquilla impudenza nel dirottamento delle funzioni amministrative e dei fondi erariali a beneficio delle cosche.

Invero, già nel precedente consiglio comunale il più volte citato clan Piromalli era riuscito a fare eleggere alcune persone sospettate di stretti collegamenti con la criminalità organizzata, tra cui Gentile Vincenzo, ex sindaco, rimasto vittima di un attentato l'8 maggio 1987, il quale avrebbe assistito durante la sua latitanza il boss Piromalli Giuseppe e si sarebbe avvalso del suo determinante aiuto nel 1985 per essere rieletto a primo cittadino.

Inoltre, il 23 maggio 1988 venivano tratti in arresto alcuni amministratori allora in carica e, contestualmente venivano notificati 42 ordini di comparizione a carico di altri dipendenti e amministratori del comune, tra i quali Strangi Giuseppe e Ianni Nicola, rispettivamente sindaco e consigliere dell'amministrazione comunale in carica, nonché Careri Rocco, sospeso dal prefetto di Reggio Calabria in data 16 dicembre 1992, ai sensi della legge n. 16/1992, in quanto imputato per i reati di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, con riferimento al reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, e Ielacqua Fortunato, attuale comandante dei vigili urbani.

La vicenda, che risale ad un periodo compreso tra il 1982 e il 1988, riguarda la concessione illegittima di varie licenze edilizie e la deliberazione fraudolenta dell'affidamento di più lavori a ditte legate al gruppo Piromalli ed, in particolare alla ditta di Stillitano Fortunata,

figlia del boss Stillitano Giuseppe, e alla ditta individuale di Gioffré Salvatore, noto prestanome della famiglia Stillitano, con la quale è anche imparentato. In data 15 febbraio 1992, Altomonte Cosimo, componente del consiglio comunale di Gioia Tauro, avendo riportato, in relazione alle citate vicende, sentenza di condanna definitiva, è stato dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'art. 1 della già citata legge n. 16/1992.

Il 4 febbraio 1992, il G.I.P. del tribunale di Palmi ha disposto il sequestro preventivo dello stabile di sei piani adibito a sede della U.S.S.L. n. 26 di Gioia Tauro e l'irrogazione a carico del richiamato Ielacqua Fortunato della misura cautelare della sospensione dall'ufficio di comandante dei vigili urbani, per un periodo di 2 mesi. Nei suoi confronti, nonché nei confronti di altri dipendenti e amministratori del comune, il 18 settembre 1991, fu richiesto il rinvio a giudizio dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Palmi per abuso innominato ed interesse privato in atti d'ufficio (articoli 323 e 324 del codice penale), favoreggiamento personale e reale continuato (articoli 81, 378 e 379 del codice penale), in quanto si sarebbero adoperati per favorire Giacobbe, Gioacchino e Antonio Piromalli, e la madre Clementina Mazzaferro, concedendo illegittimamente la licenza per la costruzione del fabbricato.

Si soggiunge, altresì, che i titolari delle ditte individuali che risultano ricorrentemente aggiudicatarie — tra il 1983 e il 1991 — di appalti banditi dal comune di Gioia Tauro, oltre ad essere per la maggior parte dei casi imparentati tra di loro, risultano, direttamente o indirettamente, collegati con i Piromalli.

Indagini condotte dai competenti organi hanno evidenziato, infine, legami e connivenze con la potente consorteria Piromalli-Molè-Stillitano non solo del sindaco, ma anche di altri numerosi consiglieri comunali.

Anche la situazione dei servizi erogati dall'ente risente dell'assoluta paralisi operativa che non consente neppure una gestione minima degli stessi.

Numerose sono le proteste della popolazione che sollecita idonee iniziative di recupero e risanamento del territorio comunale.

Oltre ai fatti rappresentati, che già legittimano l'intervento incisivo dello Stato nei confronti degli organi elettivi di Gioia Tauro, si evidenzia che l'interesse della criminalità organizzata sarà sicuramente ancor più polarizzato verso l'amministrazione comunale, in relazione ai cospicui capitali che dovrebbero essere convogliati verso l'ente locale per la realizzazione della centrale a carbone, l'attivazione polifunzionale del porto, ed il piano d'investimenti produttivi in quell'area industriale.

In tale contesto emerge che gli organi dell'amministrazione comunale sono pienamente condizionati dal clan Piromalli ed operano, invece che per il raggiungimento e la soddisfazione del pubblico interesse, esclusivamente per consentire alla criminalità organizzata di conseguire gli scopi illeciti programmati e di realizzare gli ingiusti profitti cui è preordinato il controllo esercitato sull'attività amministrativa ed economica del comune, come evidenziato dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, in data 4 febbraio 1992, in occasione della già citata vicenda del sequestro preventivo dell'immobile di proprietà dei fratelli Piromalli.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento presente e potenziale della vita amministrativa e democratica dell'ente mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Gioia Tauro.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro con la citata relazione.

Ritenuto, per quanto esposto in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 13 gennaio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A0286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 ottobre 1992, n. 547.

Regolamento recante l'attribuzione di competenze in materia di accademie ed istituti musicali non statali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante norma sulla disciplina della attività di Governo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimenti amministrativi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante disposizioni circa la forma da adottare per l'emanazione di atti amministrativi;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'amministrazione centrale e degli uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e la revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e in particolare l'annessa tabella IX e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale 13 giugno 1973, concernente l'attribuzione delle funzioni di vigilanza e di controllo sulle scuole e sugli istituti non statali di istruzione artistica, compresi gli istituti musicali pareggiati e le accademie di belle arti;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 78, foglio n. 180, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la ripartizione dei posti di funzione previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, tabella IX, tra gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché la ripartizione di competenze fra gli uffici del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1979, registro n. 27, foglio n. 49, che fissa la struttura delle singole direzioni generali ed ispettorati, nonché del servizio dell'amministrazione centrale e ne determina le competenze;

Considerato che dal complesso delle citate disposizioni non risulta univocamente determinato l'ufficio centrale del Ministero della pubblica istruzione competente in materia di istituzioni musicali ed accademie non statali;

Considerata la stretta connessione tra la competenza relativa all'azione di vigilanza e la competenza relativa all'erogazione di fondi nei confronti di istituti musicali ed accademie non statali, con la conseguente esigenza di attribuire entrambe le competenze all'Ispettorato per l'istruzione artistica;

Ritenuto che gli «istituti e scuole di istruzione artistica non statali», di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 aprile 1978, sono da individuare, in ragione dell'attribuzione della competenza alla Direzione generale dell'istruzione media non statale, nei soli istituti di istruzione secondaria, con esclusione delle accademie e degli istituti musicali non statali in quanto istituzioni con più alte finalità culturali e professionali;

Considerata l'esigenza di procedere ad una coerente revisione dell'attribuzione della competenza nei confronti delle accademie e degli istituti musicali non statali;

Ritenuta l'opportunità di attribuire le competenze amministrative ministeriali in materia di accademie ed istituti musicali non statali all'Ispettorato per l'istruzione artistica;

Visto l'art. 17, commi terzo e quarto, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 7740 del 15 settembre 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La competenza della Direzione generale dell'istruzione media non statale in materia di istituzioni artistiche non statali è riferita soltanto ai licei artistici ed istituti d'arte in quanto istituzioni rientranti nell'area dell'istruzione secondaria.

2. L'Ispettorato per l'istruzione artistica esercita le proprie competenze amministrative sulle accademie e gli istituti musicali non statali, in quanto istituzioni non rientranti nell'area dell'istruzione secondaria.

Art. 2.

1. La Direzione generale dell'istruzione media non statale provvederà a trasferire all'Ispettorato per l'istruzione artistica gli atti relativi ai procedimenti in corso alla data di emanazione del presente regolamento.

Art. 3.

1. I termini relativi all'istruttoria dei procedimenti ed all'adozione dei relativi provvedimenti finali sono determinati in conformità a quanto stabilito sotto la voce «Direzione generale dell'istruzione media non statale» dalla tabella *A* annessa al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 luglio 1991, n. 212, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 27-28 dell'11 luglio 1991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 ottobre 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 173

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0037

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 ottobre 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 ottobre 1988, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 26 ottobre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254312/66-AU-170 del 18 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1988, con cui è stata disposta un emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 ottobre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,65% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 ottobre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di settembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 26 ottobre 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570600/66-AU-170 del 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 10 agosto 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 2 ottobre 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 ottobre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 26 ottobre 1992, è di L. 315.664.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di settembre 1992, è di L. 1.576,7 per ogni ECU;

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 254312/66-AU-170 del 18 ottobre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 315.664.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,65% con godimento 26 ottobre 1988 — relativamente alla quarta cedola, di scadenza 26 ottobre 1992 — ammonta a L. 37.670.231.015.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986 n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 5.381.462.000.

La spesa complessiva di L. 43.051.693.015 farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1992

Il Ministro BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 285

93A0255

DECRETO 6 novembre 1992.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il proprio decreto n. 826150 in data 23 ottobre 1992, con il quale è stata disposta un emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, con godimento 1° novembre 1992, interamente assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una riapertura delle sottoscrizioni relative alla cennata emissione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1992, di cui la decreto ministeriale del 23 ottobre 1992 citato nelle premesse, per un ammontare nominale massimo di lire 2.500 miliardi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 16 novembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 novembre 1992, con corresponsione dei dietimi d'interesse dal 1° novembre 1992 al giorno del versamento.

Poiché i certificati, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 826150 del 23 ottobre 1992 sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione», viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 e successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, derivanti dall'emissione dell'ulteriore quota dei suddetti certificati, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 6 del menzionato decreto 23 ottobre 1992, il rimborso dei certificati di credito di cui alla presente emissione avverrà al netto della ritenuta fiscale applicata alla differenza tra 100 e 95,35 lire, prezzo di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 ottobre 1992, salvo per il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 novembre 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 399

93A0256

DECRETO 12 novembre 1992.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 23 novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel

quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European Currency Unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, al tasso di interesse dell'11% annuo lordo, al prezzo base di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 23 novembre 1992, e scade il 23 novembre 1993.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva riferita al prezzo, con indicazione di prezzo base.

Art. 2

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 comma 1 della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A.,

Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati il 23 novembre 1993, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 19 novembre 1993.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 19 novembre 1993.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura di 100 per ogni 100 ECU di capitale nominale. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 18 novembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonché, distintamente, i regolamenti in lire e quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 23 novembre 1992, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della quotazione concertata del giorno 18 novembre 1992, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 12, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 23 novembre 1992, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della quotazione concertata del giorno 18 novembre 1992, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della quotazione concertata del giorno 19 novembre 1992, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto ministeriale 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1992
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 136

93A0257

DECRETO 18 novembre 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984, relativamente alla scadenza del 22 novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1984, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 10,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1984, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente all'ottava cedola — di scadenza 22 novembre 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 315625/66-AU-74 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 3 agosto 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 ottobre 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1984, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente all'ottava cedola, di scadenza 22 novembre 1992, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 247.603.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1992, è di L. 1.735,27 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale in data 8 novembre 1984, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 247.603.000 ECU) dei CTE ottennali 10,50% con godimento 22 novembre 1984, sono i seguenti:

L. 45.114.096.070 relativamente all'ottava cedola d'interesse, di scadenza 22 novembre 1992;

L. 429.658.057.810 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 22 novembre 1992.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 279

93A0258

DECRETO 18 novembre 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1985, relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985, con cui è stata disposta un emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola — di scadenza 22 novembre 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 625428/66-AU-96 del 31 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 31 ottobre 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 ottobre 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 novembre 1992 è di 382.703.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1992 è di L. 1.735,27 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 382.703.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 22 novembre 1985 — relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 novembre 1992 — ammonta a L. 58.108.140.545.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 280

93A0259

DECRETO 18 novembre 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 novembre 1988, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 novembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254803/66-AU-173 del 18 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1988, con cui è stata disposta un emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 novembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo del 8,50% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 novembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di

Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 28 novembre 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570674/66-AU-173 del 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 10 agosto 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 27 ottobre 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 novembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 novembre 1992 è di 437.075.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1992, è di L. 1.735,27 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 254803/66-AU-173 del 18 novembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 437.075.000 ECU) dei CTE quinquennali 8.50% con godimento 28 novembre 1988 — relativamente alla quarta cedola, di scadenza 28 novembre 1992 — ammonta a L. 56.409.208.175.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a lire 8.058.458.000.

La spesa complessiva di L. 64.467.666.175 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 278

93A0260

DECRETO 10 dicembre 1992.

Schema negoziale dei contratti uniformi a termine relativi ai PTP con vita residua da tre anni e sei mesi a cinque anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto dell'8 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1988, modificato dal decreto 26 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1991, e dal decreto 18 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992, con il quale sono stati istituiti un mercato telematico dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato negoziati a pronti ed un mercato telematico dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

Visto in particolare, l'art. 10, comma 1, del decreto dell'8 febbraio 1988, come sopra modificato, il quale prevede che gli schemi negoziali dei contratti uniformi a termine da stipulare nel mercato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto medesimo sono predisposti dal comitato di gestione di cui all'art. 2 dello stesso decreto ed approvati dal Ministro del tesoro, il quale stabilisce la data d'avvio delle relative negoziazioni;

Visto, inoltre, l'art. 9, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, fissa la misura minima dei margini di garanzia che le parti contraenti nel mercato dei contratti uniformi a termine devono versare alla Cassa di compensazione e garanzia di cui agli articoli 22 e 23 della citata legge n. 1/1991;

Visto il proprio decreto del 12 giugno 1992, con cui sono stati approvati schemi negoziali per contratti uniformi a termine relativi a buoni poliennali del Tesoro aventi vita residua da otto a dieci anni;

Vista la delibera del 5 novembre 1992, con la quale il predetto comitato di gestione ha approvato uno schema negoziale dei contratti uniformi a termine relativi a buoni poliennali del Tesoro con vita residua da tre anni e sei mesi a cinque anni;

Ritenuta l'opportunità di consentire l'ampliamento della gamma dei prodotti finanziari negoziati nel mercato dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

Ritenuto lo schema contrattuale di cui alla delibera del comitato di gestione del 5 novembre 1992 rispondente alle esigenze funzionali del mercato dei contratti uniformi a termine;

Considerata altresì l'esigenza di fissare la misura minima dei margini di garanzia relativi al nuovo schema negoziale dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato;

Ritenuta infine la necessità di consentire le negoziazioni del predetto contratto uniforme a termine, stabilendo la data di avvio delle medesime;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo schema negoziale dei contratti uniformi a termine relativi a buoni poliennali del Tesoro con vita residua da tre anni e sei mesi a cinque anni nel testo — di cui all'annesso al presente decreto — deliberato dal comitato di gestione previsto dall'art. 2 del decreto 8 febbraio 1988, come sopra modificato, nella riunione del 5 novembre 1992.

Art. 2.

Il margine iniziale unitario minimo applicabile dalla Cassa di compensazione e garanzia sui contratti uniformi a termine di cui allo schema negoziale citato è di L. 1.250.000, pari allo 0,5 per cento del valore nominale del titolo «nozionale». La Cassa può fissare margini ridotti sulle posizioni di segno contrario aperte su diverse scadenze di contratti uniformi a termine relativi al medesimo schema negoziale; il margine minimo su dette posizioni e di L. 500.000.

Il margine iniziale minimo sulle posizioni rimaste aperte alla fine dell'ultima giornata di contrattazioni, per le quali si procede alla consegna dei titoli, è di L. 3.000.000.

Art. 3.

La data di avvio delle negoziazioni sullo schema negoziale dei contratti uniformi a termine di cui all'art. 1 è stabilita all'11 dicembre 1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

SCHEMA NEGOZIALE DEI CONTRATTI UNIFORMI A TERMINE FUTURES RELATIVI A BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATI NEL MERCATO ISTITUITO CON D.M. TESORO 18 FEBBRAIO 1992 (DELIBERATO DAL COMITATO DI GESTIONE DEL MERCATO IL .... ED APPROVATO DAL MINISTRO DEL TESORO IL ....).

Per effetto di quanto disposto dall'art. 10, sub art. 2, del decreto del Ministro del tesoro 18 febbraio 1992, istitutivo del Mercato telematico dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato (di seguito denominato: il Mercato), e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto Mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

b) «giorno di liquidazione»: il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di contrattazione»;

c) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

d) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«ordine», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;

e) «ordine»: il messaggio di accettazione della «proposta», con l'indicazione dalla quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita e di una delle tipologie di cui alle lettere *f)* e *g)*, trasmesso attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborato; l'ordine contiene inoltre la specificazione se si intende acquistare o vendere in proprio o per conto terzi;

f) «ordine ad esecuzione parziale»: l'ordine che può essere soddisfatto nella quantità anche parzialmente, rimanendo la parte residua automaticamente cancellata;

g) «ordine ad esecuzione totale»: l'ordine che può essere soddisfatto solo nella sua interezza, rimanendo altrimenti cancellato automaticamente;

h) «prezzo di chiusura»: il prezzo del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

i) «prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«ordine»;

l) «prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato negli ultimi cinque minuti di contrattazione;

m) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti: «il prezzo offerto può essere modificato, prima dell'incontro con un ordine, con variazioni minime pari a lire 0,01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto di terzi;

n) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italiano pari a 250 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo del 12% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7;

o) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo;

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1 e nel luogo ove il proponente ha la sua sede legale.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«ordine» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«ordine» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono calcolati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini di variazione» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 8, sub art. 2, del decreto del Ministero del tesoro 18 febbraio 1992, l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla Stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla Stanza medesima, che sia operatore del Mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della Stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra i tre anni e sei mesi - cinque anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta e comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». La Cassa provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di cui al periodo precedente, a dare notizia alle parti acquirenti delle specie di titoli che riceveranno.

3. Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia comunicata entro il termine di cui al comma 2, la scelta spetta alla Cassa di compensazione e garanzia.

4. Il comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti l'importo da versare il «giorno di liquidazione» presso la Stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «Prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal Fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

Art. 9

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscono indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto rientra tra quelli di cui, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità.

Art. 12.

Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti stipulati nel Mercato è competente il Foro di Roma.

ALLEGATO

Formula per la determinazione dell'importo dovuto (ID)

$$ID = (PRC \times FC \times 2.500.000) + IMnet$$

Formula per la determinazione del Fattore di conversione (FC)

$$FC = \frac{1}{(1,06)^{y/182,5}} \times \left[\frac{C}{2} + \frac{C}{0,12} \times \left(1 - \frac{1}{1,06^{m}}\right) + \frac{100}{1,06^{m}} \right] - C \times \frac{180 - z + 1}{360}.$$

dove:

FC = fattore di conversione relativo a 1 lire di capitale nominale, arrotondato alla sesta cifra decimale;

C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale, del titolo da trasferire;

y = numero dei giorni — calcolato in base all'anno solare — compresi tra il «giorno di liquidazione» (incluso) ed il giorno di messa in pagamento della cedola in corso di maturazione (escluso) relativa al titolo da trasferire;

m = numero delle cedole semestrali residue, dopo il pagamento di quella in corso di maturazione, del titolo da trasferire;

z = numero dei giorni — calcolato in base ad un anno di 360 giorni — intercorrenti tra il «giorno di liquidazione» (incluso) ed il giorno di messa in pagamento dalla cedola in corso di maturazione (escluso) relativa al titolo da trasferire.

Formula per il calcolo degli interessi netti maturati (IMnet)

$$IMnet = 2.500.000 \times C \times (1 - 0,1250) \times \frac{z + 1}{360}$$

dove:

C = cedola nominale annua lorda, relativa a 100 lire di capitale nominale del titolo da trasferire;

Z = numero dei giorni — calcolato in base ad un anno di 360 giorni — intercorrenti tra la data iniziale di computo (inclusa) per la cedola in corso di maturazione ed il «giorno di liquidazione» (escluso).

La cifra 0,1250 rappresenta l'aliquota della ritenuta fiscale alla fonte (12,50%). Qualora l'aliquota fosse modificata detta cifra sarà variata corrispondentemente.

93A0261

DECRETO 18 dicembre 1992.

Emissione e modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 884665 del 27 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1992, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 299, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del V centenario della morte di Piero della Francesca;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1992 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1992 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento commemorativa del V centenario della morte di Piero della Francesca.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono effettuare le prenotazioni delle serie speciali di monete millesimo 1992 entro il 28 febbraio 1993, mediante versamento di L. 60.500 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «ordinaria» e di L. 121.000 (IVA inclusa) per ogni serie di monete nella versione «proof» sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «Emissione numismatica», piazza G. Verdi, 10, 00198 Roma.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di prenotazione è tenuto a versare alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore di tutte le monete prenotate.

Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso la Sezione Zecca delle monete in questione entro i termini stabiliti, alle condizioni suddette, la Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», adeguati quantitativi di monete all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà a versare mensilmente alla Tesoreria centrale dello Stato il controvalore delle monete vendute.

La direzione della Zecca alla scadenza dei termini retrocederà alla Cassa speciale le monete ricevute ai sensi del comma precedente e rimaste invendute.

Art. 3.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sarà stabilito con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1993
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 109

93A0290

DECRETO 14 gennaio 1993

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 1° giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 570617/66-AU-187 del 18 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1989, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 1° giugno 1989, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di 6 anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto 18 maggio 1989, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 1° al 10 giugno 1992, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 1° al 10 maggio 1992;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 193.335.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale 18 maggio 1989, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 1° giugno 1989 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 1.806.665.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 1° giugno 1989 relativi all'anno 1992, gravanti sul capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, vengono rideterminati in L. 112.912.045.525.

Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0262

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 1993.

Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla CNA - Confederazione nazionale dell'artigianato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti centri autorizzati di assistenza fiscale previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Viste le deleghe, distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto, con le quali la Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio

resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione, e che la Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA, costituita il 9 dicembre 1946, è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 4 gennaio 1993 del predetto Consiglio:

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA:

1) CNA - Regionale della Sardegna, con sede in Cagliari, via Sardegna, 4, legalmente rappresentata dal presidente sig. Camedda Raffaele (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 9 dicembre 1992);

2) CNA - Associazione provinciale del Sulcis Iglesiente, con sede in via Venezia, 10, legalmente rappresentata dal presidente sig. Saliu Pietro Gemmo (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 9 dicembre 1992);

3) CNA - Associazione circondariale dell'Ogliastra, con sede in Lanusei, via Marconi, 54, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Meloni (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 9 dicembre 1992);

4) CNA - Associazione territoriale della Gallura, con sede in Olbia, via Mascagni, legalmente rappresentata dal presidente sig. Angelo Fadda (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 9 dicembre 1992);

5) CNA - Associazione provinciale di Sassari, con sede in Sassari, via Amendola, 56/A, legalmente rappresentata dal presidente sig. Agostino Puggioni (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 9 dicembre 1992);

6) CNA - Associazione provinciale di Oristano, con sede in Oristano, via Canalis, 27/29, legalmente rappresentata dal presidente sig. Bruno Marras (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 9 dicembre 1992);

7) CNA - Associazione provinciale di Nuoro, con sede in Nuoro, via S. Emiliano, 53, legalmente rappresentata dal presidente sig. Mario Cavada (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 9 dicembre 1992);

8) CNA - Associazione provinciale di Cagliari, con sede in Cagliari, viale Trieste n. 124, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Contu (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 12 dicembre 1992);

9) CNA - Regionale Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 22, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Cavallini (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 14 dicembre 1992);

10) CNA - Associazione provinciale di Bologna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 22, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Morigi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 15 dicembre 1992);

11) CNA - Associazione provinciale di Forlì - Cesena, con sede in via O. Zanchini n. 31, legalmente rappresentata dal presidente sig. Quinto Galassi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 14 dicembre 1992);

12) CNA - Associazione provinciale di Ravenna, con sede in Ravenna, viale Randi n. 90, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vittorio Squassoni (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 3 dicembre 1992);

13) CNA - Associazione provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, via Che Guevara n. 55/3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Ivan Malavasi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 15 dicembre 1992);

14) CNA - Associazione provinciale di Modena, con sede in Modena, via Malavolti n. 27, legalmente rappresentata dal presidente sig. Viliam Righi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 15 dicembre 1992);

15) CNA - Associazione provinciale di Parma, con sede in Parma, borgo Regale n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alberto Mora (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 2 dicembre 1992);

16) CNA - Associazione provinciale di Rimini, con sede in Rimini, via Caduti di Marzabotto n. 34, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Meluzzi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 10 dicembre 1992);

17) CNA - Associazione provinciale di Imola, con sede in Imola, via Emilia n. 25, legalmente rappresentata dal presidente sig. Ernesto Cavallo (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 15 dicembre 1992);

18) CNA - Associazione provinciale di Ferrara, con sede in Ferrara, via Caldirolo n. 84, legalmente rappresentata dal presidente sig. Rosella Ottone (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 1° dicembre 1992);

19) CNA - Associazione provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza, piazzale Roma n. 6, legalmente rappresentata dal presidente sig. Rosanna Balzarini (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 15 dicembre 1992);

20) CNA - Associazione provinciale di Campobasso, con sede in Campobasso, via Tiberio n. 104, legalmente rappresentata dal presidente sig. Raffaele Oriente (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

21) CNA - Associazione provinciale di Isernia, con sede in Isernia, corso Garibaldi n. 221, legalmente rappresentata dal presidente sig Cesare Pacitti (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

22) CNA - Comitato regionale pugliese, con sede in Bari, viale Concilio Vaticano II n. 138/B n. 124, legalmente rappresentato dal presidente sig. Luigi Solito (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

23) CNA - Associazione provinciale di Bari, con sede in Bari, via Massilla n. 13, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luigi Mazzuoccolo (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

24) CNA - Associazione provinciale di Foggia, con sede in Foggia, via Le Maestre n. 18, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Sebastiano (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

25) CNA - Associazione provinciale di Lecce, con sede in Lecce, via G. Brunetti n. 8, legalmente rappresentata dal presidente sig. Carmelo Biasco (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 10 dicembre 1992);

26) CNA - Associazione provinciale di Taranto, con sede in Taranto, via Pitagora n. 124, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Riccardi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

27) CNA - Associazione provinciale di Brindisi, con sede in Brindisi, via Tor Pisana n. 102, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Capasa (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

28) CNA - Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, via Benedetto Croce n. 6, legalmente rappresentato dal presidente sig. Italo Del Negro (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

29) CNA - Associazione provinciale di Pordenone, con sede in Pordenone, viale della Libertà n. 73, legalmente rappresentata dal presidente sig. Franco Anese (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

30) CNA - Associazione provinciale di Udine, con sede in Udine, via Benedetto Croce n. 6, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giorgio Basso (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

31) CNA - Associazione provinciale di Trieste, con sede in Trieste, piazza Venezia n. 1, legalmente rappresentata dal presidente sig. Renato Chicco (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

32) CNA - Associazione provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo, via S. Antonino n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig Stefano Carta (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

33) CNA - Associazione provinciale di Mantova, con sede in Mantova, via Oberdan n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonino Mazzoni (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 9 dicembre 1992);

34) CNA - Associazione provinciale di Pavia, con sede in Pavia, via Montegrappa n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giorgio Sarchi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

35) CNA - Associazione provinciale di Brescia, con sede in Brescia, via Corsica n. 14/A, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Anna Maria Ferraboli (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

36) CNA - Associazione provinciale di Varese, con sede in Varese, via Bonini n. 1, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Giuliana Lecca (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

37) CNA - Associazione provinciale di Cremona, con sede in Cremona, via Lucchini n. 105, legalmente rappresentata dal presidente sig. Tarcisio Viscardi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

38) CNA - Associazione provinciale di Lecco, con sede in Lecco, via Aspromonte n. 45, legalmente rappresentata dal presidente sig. Tiziano Crippa (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

39) CNA - Associazione provinciale di Como, con sede in Como, via Milano n. 138, legalmente rappresentata dal presidente sig. Enrico Romano (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

40) CNA - Associazione provinciale di Milano, con sede in Milano, via Termopili n. 12, legalmente rappresentata dal presidente sig. Bruno Mariani (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

41) CNA - Comitato regionale Lombardia, con sede in Milano, viale Monza n. 270, legalmente rappresentato dal presidente sig. Stefano Carta (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

42) CNA - Comitato regionale piemontese, con sede in Torino, via Genovesi n. 15, legalmente rappresentato dal presidente sig. Vincenzo Bajardi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

43) CNA - Comitato regionale Valle d'Aosta, con sede in Aosta, via Ruelles des Fermes n. 8, legalmente rappresentato dal presidente sig. Sandro Pepellin (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

44) CNA - Associazione provinciale di Torino, con sede in Torino, via Avellino n. 6, legalmente rappresentata dal presidente sig. Bruno Serra (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

45) CNA - Associazione provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria, piazza Valfrè n. 32, legalmente rappresentata dal presidente sig. Annito Sartirana (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

46) CNA - Associazione provinciale di Asti, con sede in Asti, corso Alfieri n. 412, legalmente rappresentata dal presidente sig. Agostino Montori (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

47) CNA - Associazione provinciale di Novara, con sede in Novara, viale Dante Alighieri n. 37, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Rosalba Filippi (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992, delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

48) CNA - Associazione provinciale di Vercelli, con sede in Vercelli, via Vallotti n. 32, legalmente rappresentata dal presidente sig. Francesco Deinnocenti (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

49) CNA - Associazione provinciale di Biella, con sede in Biella, via Repubblica n. 56, legalmente rappresentata dal presidente sig. Angiolino Guzzo (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

50) CNA - Associazione provinciale di Verbania, con sede in Verbania, piazza San Vittore n. 7, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gualtiero Costanza (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

51) CNA - Associazione provinciale di Cuneo, con sede in Alba, via Paruzza n. 30, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luigi Quadrumolo (richiesta di autorizzazione presentata in data 22 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

52) CNA - Comitato regionale campano, con sede in Napoli, piazza Nicola Amore n. 14, legalmente rappresentato dal presidente sig. Vincenzo Di Sarno (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

53) CNA - Associazione provinciale di Napoli, con sede in Napoli, piazza A. Scacchi n. 7, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Annunziata Massa (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

54) CNA - Associazione provinciale di Avelino, con sede in Avellino, via Pironti n. 37, legalmente rappresentata dal presidente sig. Rocco Donatiello (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

55) CNA - Associazione provinciale di Benevento, con sede in Benevento, via delle Poste n. 11, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vincenzo Ferrara (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

56) CNA - Associazione provinciale di Caserta, con sede in Caserta, corso Trieste n. 79, legalmente rappresentata dal presidente sig. Angelo Foglia (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

57) CNA - Associazione provinciale di Salerno, con sede in Salerno, via L. Petrone n. 33, legalmente rappresentata dal presidente sig. Ciro Amato (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; deroga irrevocabile del 22 dicembre 1992);

58) CNA - Comitato regionale umbro, con sede in Perugia, via Briganti, legalmente rappresentato dal presidente rag. Giancarlo Isidori (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

59) CNA - Associazione provinciale di Perugia, con sede in Perugia, via Fiorenzo di Lorenzo n 2/F, legalmente rappresentata dal presidente sig. Agenore Renzo Tomassini (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

60) CNA - Associazione provinciale di Terni, con sede in Terni, via Annio Floriano n. 5, legalmente rappresentata dal presidente sig. Marco Cianchetta (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

61) CNA - Regionale della Basilicata, con sede in Potenza, via Vittorio Emanuele n. 10, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vincenzo Avallone (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

62) CNA - Comitato Regionale Marche, con sede in Ancona, corso Mazzini n. 32, legalmente rappresentato dal presidente sig. Franco Casanova (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

63) CNA - Associazione provinciale di Ancona, via Piave n. 32, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuliano Gasparri (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

64) CNA - Associazione provinciale di Pesaro, con sede in Pesaro, via Mameli n. 92, legalmente rappresentata dal presidente sig. Mario Landini (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

65) CNA - Associazione provinciale di Macerata, con sede in Macerata, via Galleria Luzio n. 5/A, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Orietta Baldelli (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

66) CNA - Associazione provinciale di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, corso Mazzini n. 357, legalmente rappresentata dal presidente sig. Algeo Marcozzi (richiesta di autorizzazione presentata in data 28 dicembre 1992; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

67) CNA - Comitato regionale Toscana, con sede in Firenze, via L. Alamanni n. 31, legalmente rappresentato dal presidente sig. Lauro Volpi (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

68) CNA - Associazione provinciale di Firenze, con sede in Firenze, via L. Alamanni n. 31, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luciano Belloni (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

69) CNA - Associazione provinciale di Prato, con sede in Prato, via Zarini n. 350/C, legalmente rappresentata dal presidente sig. Andrea Badiani (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

70) CNA - Associazione provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia, via E. Fermi n. 2, legalmente rappresentata dal presidente sig. Ilvo Ducci (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

71) CNA - Associazione provinciale di Lucca, con sede in Lucca, via del Brennero n. 344, legalmente rappresentata dal presidente sig. Enrico Barachini (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

72) CNA - Associazione provinciale di Massa Carrara, con sede in Carrara, via Roma n. 20, legalmente rappresentata dal presidente sig. Libero Tornaboni (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

73) CNA - Associazione provinciale di Pisa, con sede in Pisa, corso Italia n. 98, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gonario Nieddu (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

74) CNA - Associazione provinciale di Livorno, con sede in Livorno, via Martin Luther King n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Roberto Nardi (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

75) CNA - Associazione provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto, via Scrivia n. 10, legalmente rappresentata dal presidente sig. Mauro Angelini (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

76) CNA - Associazione provinciale di Siena, con sede in Siena, via S. Martini n. 18, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vittorio Galgani (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

77) CNA - Associazione provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo, viale Mecenate n. 45/1, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alfiero Sandroni (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 17 dicembre 1992);

78) CNA - Comitato regionale d'Abruzzo, con sede in Pescara, via Venezia n. 4, legalmente rappresentato dal presidente sig. Bruno Del Negro (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

79) CNA - Associazione provinciale di Pescara, con sede in Pescara, via Lungaterno Sud n. 62, legalmente rappresentata dal presidente sig. Ardenio Antonucci (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

80) CNA - Associazione provinciale di L'Aquila, con sede a L'Aquila, via San Francesco di Paola n. 9, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Giuliante (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

81) CNA - Associazione provinciale di Chieti, con sede in Chieti, via della Liberazione n. 69, legalmente rappresentata dal presidente sig. Fernando Tonelli (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

82) CNA - Associazione provinciale di Teramo, con sede in Teramo, via Ponte San Giovanni n. 2/A, legalmente rappresentata dal presidente sig. Silvano Paci;

83) CNA - C.N.A. regionale della Sicilia, con sede in Palermo, via Francesco Crispi n. 72, legalmente rappresentata dal presidente sig. Franco Rosa (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 22 dicembre 1992);

84) CNA - Associazione provinciale di Palermo, con sede in Palermo, via Francesco Crispi n. 108, legalmente rappresentata dal presidente sig. Guido Torretta (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

85) CNA - Associazione provinciale di Messina, con sede in Messina, via E. L. Pellegrino n. 148, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonino Di Nicolò (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

86) CNA - Associazione provinciale di Catania, con sede in Catania, viale 20 Settembre n. 21, legalmente rappresentata dal presidente sig. Salvatore Librizzi (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

87) CNA - Associazione provinciale di Siracusa, con sede in Siracusa, via Arsenale n. 42, legalmente rappresentata dal presidente sig. Francesco Cannata (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

88) CNA - C.N.A. di Ragusa, con sede in Ragusa, via G. Meli n. 44, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonino Cavallo (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

89) CNA - Associazione provinciale di Enna, con sede in Enna, via Trieste n. 37, legalmente rappresentata dal presidente sig. Enrico Colajanni (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

90) CNA - Associazione provinciale di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, corso Vittorio Emanuele n. 119, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Francesca Giglio (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

91) CNA - Associazione provinciale di Agrigento, con sede in Agrigento, via Imera n. 149, legalmente rappresentata dal presidente sig. Francesco Di Salvo (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

92) CNA - Assistenza provinciale di Trapani, con sede in Trapani, via Marino Torre n. 27, legalmente rappresentata dal presidente sig. Filippo Titola (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

93) CNA - C.N.A. regionale Veneto, con sede in Mestre, via Rampa Cavalcavia n. 28, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luciano Lazzari (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

94) CNA - Associazione provinciale di Treviso, con sede in Treviso, via Piave n. 39, legalmente rappresentata dal commissario sig. Emanuele Cecchetti (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

95) CNA - Associazione provinciale di Verona, con sede in Verona, via Cà di Cozzi n. 41, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Maria Luisa Albrigi (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

96) CNA - Associazione provinciale di Vicenza, con sede in Vicenza, via Giordano n. 4, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gianluigi Chiappin (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

97) CNA - C.N.A./A.P.P.I.A. Associazione provinciale piccola industria e artigianato di Belluno, con sede in Belluno, via San Gervasio n. 17, legalmente rappresentata dal presidente sig. Cesare Bristot (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

98) CNA - Associazione provinciale di Rovigo, con sede in Rovigo, via Silvestri n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Egisto Messidor (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

99) CNA - Associazione provinciale di Padova, con sede in Padova, via Croce Rossa n. 56, legalmente rappresentata dal presidente sig. Oreste Parisato (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

100) CNA - Associazione provinciale di Venezia, con sede in Mestre, via P. Sarpi n. 28, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gabriele Zuppati (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

101) CNA - Associazione provinciale di La Spezia, con sede in La Spezia, via Parma n. 24, legalmente rappresentata dal presidente sig. Ubaldo Ferdeghini (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992, delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

102) CNA - Comitato regionale della Liguria, con sede in Genova, piazza Senarega n. 1/8, legalmente rappresentato dal presidente sig. Domenico Traverso (richiesta di autorizzazione presentata in data 30 dicembre 1992, delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

103) CNA - Associazione provinciale di Bolzano, con sede in Bolzano, via Righi n. 9, legalmente rappresentata dal presidente sig. Sergio De Simone (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

104) CNA - Associazione provinciale di Trento, con sede in Trento, località Cento Chiavi n. 56, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vincenzo Tironi (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 21 dicembre 1992);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

93A0288

DECRETO 20 gennaio 1993.

Approvazione del modello di dichiarazione mod. 780 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliare di diritto nazionale ed esteri

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77, operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e per l'emanazione di disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea (OICVM);

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza della quale le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il cap. 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento;

Visto l'art. 10-*ter*, comma 2, della citata legge n. 77 del 1983, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio a presentare la dichiarazione relativa alla determinazione del patrimonio netto sul quale va commisurata l'imposta sostitutiva, da versare, entro lo stesso termine, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il cap. 1031 e l'art. 3;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (SICAV) in base al quale vengono dichiarate applicabili alle SICAV le disposizioni tributarie di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi — nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 e di cui al combinato disposto degli articoli 9, terzo comma, e 11-*bis*, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983 — in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C concernenti la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, le società d'investimento a capitale variabile (SICAV) ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-*bis* del citato decreto-legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, sono obbligati a presentare nell'anno 1993 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1992.

I modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

I modelli di cui all'art. 1 sono in distribuzione presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione VIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 1993

Il Ministro: GORIA

dichiarazione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, delle società d'investimento a capitale variabile (SICAV) e dei soggetti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. 30/9/1983, n. 512, convertito nella legge 25/11/1983, n. 649.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1992

Istruzioni per la compilazione

1. Premessa.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale ***relativamente ad ognuno dei fondi da esse gestiti***, e le società di investimento a capitale variabile (Sicav) devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n 77

L'imposta sostitutiva, da versarsi alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio è applicata sul valore netto del fondo o della Sicav determinato quale media annua dei valori netti, quali risultano dai prospetti di cui all art 5, lettera *d)*, della citata legge n 77 del 1983, relativi alla fine di ciascun mese

Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva della circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano cessati in corso d'anno nella determinazione della predetta media annua si devono considerare anche i mesi nei quali il fondo o la Sicav non hanno avuto alcun valore perché non ancora avviati ovvero già cessati

L'imposta sostitutiva è applicata secondo tre diverse aliquote 0,05%, 0,10% e 0,25% Tali aliquote sono applicate sul valore netto del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita

a) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,05%, da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili nonché da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

b) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,10%, da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali,

c) per l'applicazione dello 0,25%, dalla residuale parte del patrimonio del fondo o della Sicav

Ai sensi dell art 11-*bis* del D L 30 settembre 1983, n 512, introdotto dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n 649 — norma tuttora applicabile in virtu della disposizione contenuta nel comma 2 dell art 10-*ter* del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n 83, come sostituito dall'art 4 del D L 9 settembre 1992, n 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 — i fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del D L 6 giugno 1956, n 786, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 1956, n 476, abrogato con il D P R 31 marzo 1988, n 148 sono tenuti ad applicare un imposta sostitutiva dell IRPEF dell IRPEG e dell ILOR da commisurarsi sulla parte del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all inizio ed alla fine di ciascun esercizio

L aliquota applicabile è stabilita nella misura dello 0,50 per cento da versare alle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 30 gennaio per i fondi il cui esercizio è ad anno solare) sul capitolo 1031, art 3 del bilancio di entrata dello Stato

In base all'ultimo comma dell'art 11-*bis* del citato D L n 512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente, entro il predetto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio la dichiarazione relativa al predetto ammontare, allegandovi oltre alla copia della distinta o del bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva ed al prospetto da cui risulti il calcolo seguito per la determinazione del patrimonio netto anche la relazione di stima redatta da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D P R 31 marzo 1975, n 136 e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la dichiarazione annuale si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima

2. Compilazione del frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento, compresi quelli destinatari della particolare disciplina recata dall'art 11-*bis* del più volte citato D L n. 512 del 1983, ovvero le società d'investimento (Sicav), il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni ed i soggetti

residenti incaricati del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentate della società di gestione, o della società d'investimento ovvero del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della Sicav o della società di gestione del fondo comune ovvero della società residente incaricata del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

Riquadro relativo al fondo comune o alla Società d'investimento.

In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il fondo comune — italiano od estero destinatario della disciplina di cui all'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983 — e tutti i dati riguardanti la Sicav, tenendo ben presente che i dati relativi al numero di codice fiscale ed al domicilio fiscale devono essere compilati esclusivamente con riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi esteri che alle Sicav.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune — italiano od estero, come sopra precisato — ovvero della Sicav, quale si desume, ripettivamente, dal regolamento di gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune è noto attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima.

Data di istituzione: per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento; per una società d'investimento è la data nella quale l'assemblea ha deliberato l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.

Numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia: quale numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere riportato quello che l'Organo di Vigilanza assegna al momento dell'autorizzazione. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione del codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Provvedimento che ha autorizzato al collocamento: vanno riportati gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata normativa valutaria, l'autorizzazione al collocamento nel territorio dello Stato delle parti o quote dei fondi comuni esteri, come sopra individuati.

Numero di codice fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav. Tale numero è formato di undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

2

Sede legale: deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati.

Domicilio fiscale: deve essere indicato eslcusivamente dalle Sicav e soltanto nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Luogo di conversazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

Riquadro relativo alle società di gestione del fondo comune ed ai soggetti incaricati del collocamento in Italia dei fondi esteri cui si applica l'art. 11-bis *del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.*

In questo riquadro vanno indicati tutti i dati riguardanti esclusivamente la società di gestione del fondo comune di investimento ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia di quote di fondi esteri ai quali si applica la disciplina dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.

Numero di codice fiscale: tale numero è formato di undici cifre, che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella in caso di variazione, anche a seguito di fusione, rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale: deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Riquadro relativo al rappresentante

Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società di gestione del fondo comune, della società d'investimento (Sicav) o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta di liquidatore.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte devono essere indicati gli altri fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale.

3. Compilazione dei quadri A, B e C. Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le diverse aliquote.

3.1 - Con riferimento ai ***fondi comuni di diritto nazionale*** ed alle ***Sicav***, le diverse proporzioni secondo le quali vanno applicate le predette aliquote dello 0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni) e il totale delle attività; relativamente a tali rapporti si precisa che sia il numeratore che il denominatore sono calcolati come ***media annua*** dei valori risultanti dai prospetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (redatti anche dalle Sicav ai sensi dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti sulla cui base sono stati predisposti quelli che costituiscono i quadri A e B del modello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni di diritto nazionale e delle Sicav.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, della citata legge n. 77/83, in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 84/92 in relazione alle Sicav, lo schema-tipo per la redazione di tali prospetti è determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob.

Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav sono stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi-tipo e sono stati inclusi nel presente modello di dichiarazione, contraddistinti come Mod. 780/A e Mod. 780/B e devono essere alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione a seconda che il calcolo dell'imposta sostitutiva riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav; detti moduli sono strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori — della quota o dell'azione — risultanti dai corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese. Dalla compilazione di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio dei fondi comuni e delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei predetti quadri A e B, concernenti — come già precisato — lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,05%, al numeratore del rapporto deve essere considerata la detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti correnti e depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché delle quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari posseduti dal fondo o dalla Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,10%, al numeratore del rapporto dovranno essere considerate le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

La aliquota dello 0,25% dovrà essere applicata sul patrimonio secondo la proporzione che sia complemento all'unità della somma delle due precedenti proporzioni.

Con riferimento, poi, a particolari voci che compaiono nel prospetto del valore della quota o della azione, e che concorrono a comporre l'attivo del fondo o della Sicav, si precisa che:

— la «posizione netta di liquidità» (rigo 9 per i fondi comuni e rigo 12 per le Sicav), attesa la sua natura di componente liquida del portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione secondo la quale applicare lo 0,05%, ma solo se attiva; se negativa, di tale voce dovrà essere tenuto conto come posta incrementativa delle passività del patrimonio;

— i «diritti maturati e non riscossi» (rigo 10 per i fondi comuni e rigo 14 per le Sicav), devono essere imputati alle singole poste dell'attivo alle quali si riferiscono;

— dalla voce «altre attività finanziarie», presente solo nel prospetto relativo ai fondi comuni (rigo 7), devono essere enucleati le parti di altri OICVM nonché i titoli che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 77/83 (trasferibilità, liquidità ed esatta valutabilità con cadenza almeno quindicinale) che siano similari alle obbligazioni. Tali valori rilevano per l'applicazione dello 0,05 per cento, la restante parte della voce rileva per l'applicazione dello 0,25 per cento. Si sottolinea che il prospetto del valore dell'azione delle Sicav, a differenza del prospetto del valore della quota dei fondi comuni (per i quali comunque a partire dal 1° marzo 1993 entrerà in vigore uno schema-tipo di prospetto analogo a quello delle Sicav) contiene le voci «altri valori mobiliari e titoli di credito» (rigo 9) e «parti di o.i.c.v.m. aperti» (rigo 7) che riportano il valore dei titoli che attualmente, per i fondi comuni, è ricompreso nella voce «altre attività finanziarie»;

— la voce «depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine», presente nel prospetto del valore della azione delle Sicav. (rigo 13), rileva per l'applicazione dello 0,05 per cento.

3.2 - Con esclusivo riferimento ai ***fondi comuni esteri*** di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-*bis* del più volte citato D.L. n. 512/1983 è stato predisposto il Mod. 780/C che riproduce, in buona sostanza, lo schema di dichiarazione allegato alla circolare n. 3 del 1° febbraio 1984 della Direzione Generale delle imposte dirette, con la quale

3

vennero, fra l'altro, fornite le apposite istruzioni, tuttora valide in quanto non modificate Si ribadisce con l'occasione l'obbligo di allegare alla dichiarazione da redigersi in conformità all'unito modello, la relazione di stima della società di *revisione designata dalla Consob in mancanza di* tale relazione la dichiarazione si intende omessa

4 Presentazione della dichiarazione e versamento dell'imposta.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art 9 della legge n 77 del 1983 e del terzo comma dell'art 9 del D L n 512/1983 ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e della presentazione della dichiarazione previste da detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 1973, si applicano altresì le disposizioni di cui al D L 10 luglio 1982 n 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982 n 516

Conseguentemente la presente dichiarazione deve essere presentata nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta La dichiarazione può anche essere ***spedita per raccomandata*** (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o se esistente al Centro di Servizio) e in tal caso si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art 46 del citato D P R n 600/1973, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza *del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente* o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello non si considera omessa agli effetti penali ai sensi dell'art 1, primo comma, del citato D L n 429 del 1982 convertito dalla legge n 516 del 1982, come modificato dal D L 16 marzo 1991, n 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991 n 154

Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di diritto nazionale e dalle Sicav *deve essere eseguito, entro il predetto termine del* 31 gennaio sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 1 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0 25 per cento e utilizzando l'articolo 2 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0 05 per cento, il versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento dovuta sui fondi esteri sopra citati, va invece effettuato entro la data del 30 gennaio se l'esercizio è ad anno solare e comunque entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio utilizzando il capitolo 1031 e l'art 3

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/93

dichiarazione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. 30/9/1983, n. 512, convertito nella legge 25/11/1983, n. 649

Centro di servizio ____

oppure N. ____

Ufficio delle imposte ____

Presentata al Comune di ____

il ____ n. ____

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1992

DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO (1)

DENOMINAZIONE (2) ____ ☐

SIGLA EVENTUALE ____

DATA DI ISTITUZIONE ____

NUMERO ATTRIBUITO DALLA BANCA D'ITALIA ____

PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA AL COLLOCAMENTO ____

NUMERO DI CODICE FISCALE ____

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE			PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	CAP	TELEFONO (prefisso e numero)	
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE			PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	CAP	TELEFONO (prefisso e numero)	

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI ____

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE O AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO

DENOMINAZIONE (2) ____ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE			PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	CAP	TELEFONO (prefisso e numero)	
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE			PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	CAP	TELEFONO (prefisso e numero)	

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI ____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ②	DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (5) (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIFICA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione.
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione.
(4) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione.
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/A

FONDI COMUNI - Schema di composizione dell attivo

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno	7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
1. Titoli di Stato	000	,000	000	.000	000	.000	000	000	000	000	000	000	000	
2 **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib in azioni industriali italiane	.000	.000	000	.000	000	.000	000	000	000	000	000	000	000	2
3 - altre obbligazioni convertibili	000	.000	000	.000	000	.000	000	000	000	.000	000	000	000	3
4 - obbligazioni diverse da quelle convertibili	.000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4
5 **Azioni:** - industriali italiane	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5
6. - altre	000	000	000	000	.000	.000	000	000	000	000	000	000	000	6
7 **Altre attività finanziarie:** - quote di altri OICVM + titoli obbl. e simili	000	.000	000	000	000	.000	000	000	000	000	000	000	000	7
8 - attività finanziarie diverse dalle quote di altri OICVM	000	000	000	.000	000	.000	000	000	000	000	000	000	000	8
9 Posizione netta di liquidità (1)	000	000	000	.000	000	.000	000	000	000	.000	000	000	000	9
10 **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di altri OICVM	000	000	.000	.000	.000	.000	000	.000	000	000	000	000	000	10
11 - su azioni industriali ital e su obbligaz convertibili in azioni industriali italiane	000	.000	.000	.000	000	.000	000	000	000	.000	000	000	000	11
12 - su altri titoli	000	.000	.000	.000	000	.000	000	000	000	000	.000	000	000	12
13 Totale attività	000	.000	000	.000	000	.000	000	000	000	000	000	000	000	13
14 Totale passività	000	.000	000	.000	000	.000	000	000	000	000	000	000	000	14
15 Valore complessivo netto del fondo	000	.000	.000	.000	.000	000	.000	.000	000	000	000	000	000	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività se negativa fra le passività

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEI FONDI COMUNI

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote [1]

1 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato (riga 1) ____________

b) titoli obbligazionari (riga 4) ____________

c) posizione netta di liquidità (riga 9) ____________

d) quote di altri o.i.c.v.m. (riga 7) ____________

e) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato su conti correnti e depositi su titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili nonché su quote di altri o.i.c.v.m. (riga 10) ____________

- totale [a) + b) + c) + d) + e)] ____________ (f) ____________

= α[2] ____________

- totale attività (rigo 13) ____________ (g) ____________

2 *Componenti dell attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

h) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ____________

i) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ____________

l) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 11) ____________

- totale [h) + i) + l)] ____________ (m) ____________

= β[2] ____________

- totale attività (rigo 13) ____________ (g) ____________

3 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0 25 per cento*

n) totale attività (rigo 13) [somma di (f) + (m)] ____________ (n) ____________

= γ[2] ____________

- totale attività (rigo 13) ____________ (g) ____________

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

- Valore complessivo netto del fondo (riga 15) × ____________ [3] × 0 05% = £ ____________ +
- Valore complessivo netto del fondo (riga 15) × ____________ [3] × 0 10% = £ ____________ +
- Valore complessivo netto del fondo (riga 15) × ____________ [3] × 0 25% = £ ____________ =

- Ammontare complessivo dell imposta da versare ____________ £ ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA data |__|__|__|

N° della distinta o bollettino |______| Sigla provincia |_|_|

Si allegano copia della distinta o del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale ed il prospetto illustrativo della determinazione delle proporzioni secondo le quali sulla base della composizione del patrimonio sono state applicate le diverse aliquote Detto prospetto deve essere redatto secondo il presente modello

La presente dichiarazione è completa e veritiera

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell attivo del fondo comune

(2) Indicare in α il risultato del rapporto tra (f) e (g) in β il risultato del rapporto tra (m) e (g) e in γ il risultato del rapporto tra (n) e (g)

(3) Indicare in corrispondenza dell aliquota dello 0 05% l importo di α in corrispondenza dell aliquota dello 0 10% l importo di β e in corrispondenza dell aliquota dello 0 25% l importo di γ

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/B

SICAV - Schema di composizione dell attivo

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno	7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
1 Titoli di Stato e assimilati	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	1
2 **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	2
3 - altre obbligazioni convertibili	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	3
4 - obbligazioni diverse da quelle convertibili	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	4
5 **Titoli azionari:** - industriali italiani	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	5
6 - altri	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	6
7 Parti di OICVM aperti	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	7
8 Premi e opzioni acquistati	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	8
9 Altri valori mobiliari e titoli di credito - titoli similari alle obbligazioni	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	9
10 - altri	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	10
11 Totale portafoglio	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	11
12 Posizione netta di liquidità (1)	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	12
13 Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	13
14 **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di altri OICVM	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

(segue) **SICAV** Schema di composizione dell'attivo

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno	7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane	.000	.000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	15
16. - su altri titoli	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	16
17. Immobili	.000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	17
18. Altre immobilizzazioni materiali	.000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	18
19. Immobilizzazioni immateriali	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	19
20. Attività diverse	.000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	20
21. Totale attività	.000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	21
22. Totale passività	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	22
23. Valore complessivo netto del fondo	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	23
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DELLE SICAV

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote [1]

1 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ______
b) titoli obbligazionari (riga 2) ______
c) parti di o.i.c.v.m. aperti (riga 7) ______
d) altri valori mobiliari e titoli di credito [similari alle obbligazioni] (riga 9) ______
e) posizione netta di liquidità (riga 12) ______
f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ______
g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Sta Stato su conti correnti e depositi su titoli ob- bligazionari e similari ad eccezione del le obbligazioni convertibili nonché su quote di altri o.i.c.v.m. (riga 14) ______

- totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ______ (h) ______
 = α[2] ______
- totale attività (riga 21) ______ (i) ______

2 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ______
m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ______
n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbliga- zioni convertibili in azioni di Società in- dustriali italiane (riga 15) ______

- totale [l) + m) + n)] ______ (o) ______
 = β[2] ______
- totale attività (riga 21) ______ (l) ______

3 *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 21) - [somma di (h) + (o)] ______ (q) ______
 = γ[2] ______
- totale attività (riga 21) ______ (i) ______

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

- Capitale sociale (riga 23) × ______ [3] × 0,05% = £ ______ +
- Capitale sociale (riga 23) × ______ [3] × 0,10% = £ ______ +
- Capitale sociale (riga 23) × ______ [3] × 0,25% = £ ______ =

- Ammontare complessivo dell'imposta da versare ______ £ ______

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA data |__|__|__|

N° della distinta o bollettino |______| Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale ed il prospetto illustrativo della determinazione delle proporzioni secondo le quali, sulla base della composizione del patrimonio sono state applicate le diverse aliquote. Detto prospetto deve essere redatto secondo il presente modello.

La presente dichiarazione è completa e veritiera

IL DICHIARANTE

Data ______ ______

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo della Sicav.
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i), in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (l) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i).
(3) Indicare in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "α", in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "β" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "γ".

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/C

FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30.9.1983, n. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25.11.1983, n. 649.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEL FONDO

	All'inizio dell'esercizio	Alla fine dell'esercizio
a) Patrimonio netto		
b) Numero delle quote-parti emesse		
c) Numero delle quote-parti collocate nel territorio dello Stato		
d) Rapporto percentuale di c) su b)		
e) Patrimonio netto proporzionalmente attribuibile alle quote collocate nel territorio dello Stato [d) moltiplicato per a)]		
f) Patrimonio netto medio imponibile (media importi lettera e)		
g) Imposta dovuta (0,50% di f)		

ESTREMI DEL VERSAMENTO: IN TESORERIA data

N° della distinta o bollettino . Sigla provincia

Si allegano: copia della distinta o del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale, prospetto di calcolo del patrimonio netto; relazione di stima a cura della Società di revisione.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data

93A0335

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione al progetto pilota per la valorizzazione turistica delle risorse culturali dei comuni minori.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante norme in materia di coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, concernente il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative per predetto Fondo di rotazione;

Vista la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee del 10 aprile 1984, riguardante la definizione della politica comunitaria nel settore del turismo;

Visto il progetto pilota per la valorizzazione turistica delle risorse culturali dei comuni minori, presentato dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Commissione delle Comunità europee in data 12 luglio 1991 ed ammesso al cofinanziamento comunitario in data 17 ottobre 1991;

Visto l'aggiornamento ed il piano di fattibilità del progetto di cui sopra riferito ai soli comuni delle isole minori del centro sud;

Considerato che il suddetto progetto risulta coerente agli indirizzi per il settore del turismo determinati dal CIPE in data 26 novembre 1991;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie per l'anno 1992, ivi compreso nel limite massimo di lire 3 miliardi, quello relativo ai progetti rientranti nella competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunità europee per il finanziamento del suddetto progetto ammontanti, per il periodo 1992-93, a circa 40 milioni di lire, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Vista la proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo:

Delibera:

1. Il programma dell'intervento finanziario, per gli anni 1992 e 1993, concernente il cofinanziamento nazionale del progetto pilota, ammesso al beneficio dei contributi comunitari e specificati nella proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui alle premesse ammonta a complessivi 660 milioni di lire a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987.

2. Sulla base delle richieste del Ministero del turismo e dello spettacolo, nel limite dell'ammontare sopraindicato, il Fondo di rotazione provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

3. Lo stato di avanzamento degli interventi previsti nel progetto viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte delle autorità responsabili dell'attuazione.

4. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite sia comunitarie che nazionali, effettua i necessari controlli avvalendosi della struttura della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'Amministrazione centrale interessata.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0270

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Aggiornamento del programma triennale di interventi relativo ai piani regionali di sviluppo della regione Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante: «Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno»;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante la proroga dei termini e l'accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge 18 aprile 1984, n. 80, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la delibera CIPE del 2 maggio 1985 di approvazione dei «Programmi triennali di intervento 1985-87» delle regioni Campania e Basilicata che, nel contempo, fissa criteri di attuazione di detti piani;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, legge finanziaria 1985, che al titolo VIII, art. 11, modifica l'art. 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (finanziaria 1987) che integra le disponibilità di cui all'art. 5, comma 4, lettera *d*), della citata legge n. 80/84;

Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988); 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989); 27 dicembre 1989, n. 407 (finanziaria 1990) e 27 dicembre 1989, n. 409 (bilancio di previsione 1990) che rimodulano la sopracitata integrazione finanziaria assegnando la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 55 miliardi per l'anno 1990, lire 65 miliardi per l'anno 1991 e lire 130 miliardi per l'anno 1992, per un complessivo finanziamento di lire 300 miliardi;

Vista la delibera CIPE del 4 dicembre 1990 con la quale la quota di lire 300 miliardi, prevista per il periodo 1988-1992 dalle leggi finanziarie innanzi citate quale risorsa integrativa da assegnare alle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'art. 5, comma 1) lettera *d*), della legge 18 aprile 1984, n. 80 è stata programmaticamente ripartita tra le due regioni sul rapporto di uno (Basilicata) a quattro (Campania), contestualmente approvando il programma degli interventi presentato dalla regione Basilicata per un importo di 60 miliardi;

Considerato che il suddetto programma della regione Basilicata è stato integralmente finanziato con la disponibilità di lire 60 miliardi precedentemente stanziata in bilancio;

Viste le leggi 29 dicembre 1990, n. 405 (finanziaria 1991) e 31 dicembre 1991, n. 415 (finanziaria 1992) che rimodulano il finanziamento dell'art. 5, lettera *d*), della citata legge n. 80/84, assegnando, rispettivamente, lire 65 miliardi per il 1991 e lire 70 miliardi per il 1993, con una riduzione di 60 miliardi al complessivo stanziamento;

Tenuto conto che per il finanziamento del programma di sviluppo della regione Campania resta disponibile l'autorizzazione di spesa complessiva di lire 135 miliardi, di cui lire 65 miliardi in conto residui 1991;

Considerato che la giunta della regione Campania ha trasmesso con nota n. 2584 del 9 dicembre 1992 l'aggiornamento del programma triennale d'intervento 1985-87, approvato con delibera CIPE 2 maggio 1985 per un importo complessivo di lire 1.794 miliardi, che sconta il mancato apporto di risorse comunitarie per 320 miliardi con la conseguente necessità di riprogrammare interventi per i quali non si è potuto procedere alla loro attuazione per l'importo di lire 747,5 miliardi, cui va aggiunta la sopradetta disponibilità di 135 miliardi, che fa ascendere a lire 882,5 miliardi le risorse da riprogrammare;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

1) di prendere atto del documento — indicato in premessa — trasmessa dalla giunta della regione Campania relativo all'aggiornamento del programma triennale di interventi che nella sua puntuale articolazione verrà successivamente esaminato dal Comitato medesimo;

2) di ridefinire, come segue, il quadro dei finanziamenti già determinati con le delibere del 2 maggio 1985 e del 4 dicembre 1990, così come modificato a seguito di economie di bilancio e delle riduzioni apportate dalle disposizioni legislative richiamate in premessa:

	Miliardi di lire
a) Somme assegnate ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 651/1983 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 4 della stessa legge	537
b) Somme assegnate ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 651/1983	297
c) Somme assegnate a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 80/1984, come modificato dall'art. 11, comma 19, della legge n. 887/1984	640
d) Somme da assegnare a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge finanziaria per il 1990 (27 dicembre 1989, n. 407) e successive modificazioni ed integrazioni	135
	1.609

3) di assegnare alla regione Campania la residua somma di lire 135 miliardi indicata alla lettera *d)* del precedente punto 2), comprensiva dello stanziamento di lire 65 miliardi per l'anno 1991.

L'effettiva erogazione del predetto importo resta subordinata alla presentazione da parte del consiglio regionale della Campania ed alla successiva approvazione in sede CIPE del definitivo nuovo programma di cui al precedente punto 1).

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0271

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992.

Definizione e coordinamento di ulteriori risorse da destinare al programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1992, con il concorso comunitario nel settore agricoltura (secondo cofinanziamento).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, che ha disposto il differimento delle disposizioni di cui alla predetta legge n. 752/1986;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente i provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento delle funzioni alle regioni stesse;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1991, con la quale è stato determinato, ai sensi del primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 183, il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie;

Vista la propria delibera in data 12 agosto 1992 con la quale è stato definito il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel settore agricolo, nel corso del 1992 con il concorso comunitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Vista la nota n. 181524 in data 29 ottobre 1992 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato la sussistenza di ulteriori disponibilità finanziarie per l'esercizio 1992 derivati da rimborsi disposti dal FEOGA, sezione orientamento;

Vista la nota n. 16476/12802 in data 25 novembre 1992 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso la proposta di riparto di tali disponibilità quantificate in lire 136,255 miliardi per il finanziamento dei regolamenti CEE numeri 2328/91, 2157/92 e 2158/92;

Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilità del Fondo stesso;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 183 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Delibera:

1. Le linee di intervento ed i collegati volumi finanziari derivanti dalle ulteriori disponibilità di cui alle premesse da destinare al settore «Agricoltura» per l'anno 1992, sono specificati, con riferimento ai regolamenti comunitari vigenti, nell'apposito allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Le competenti autorità provvedono al finanziamento degli interventi previsti nella presente delibera; eventuali esigenze di diversa collocazione delle risorse, nell'ambito dell'allegato di cui al punto 1, potranno essere concordate tra le amministrazioni responsabili ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne darà comunicazione al CIPE ed al Fondo di rotazione, qualora non si tratti di interventi rientranti nella competenza del Fondo stesso. Dette variazioni sono consentite nei limiti degli importi complessivamente attribuiti a ciascun soggetto responsabile.

3. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali è individuato il beneficiario finale.

4. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalla Comunità europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario.

5. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per la CEE in base alla specifica normativa comunitaria.

6. Restano valide le indicazioni di cui al punto 13 della delibera CIPE del 2 maggio 1989 concernente il riparto degli stanziamenti relativi alla legge n. 752/1986.

7. Il Fondo di rotazione, in relazione ai pagamenti disposti direttamente in favore dei singoli beneficiari, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'amministrazione interessata.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

ALLEGATO

RIPARTO DEGLI ULTERIORI FONDI DA DESTINARE AL SETTORE AGRICOLTURA PER L'ANNO 1992
(Legge n. 183/1987)

(milioni di lire)

REGIONI	Regolamenti n. 2328/91 e n. 797/85	Regolamenti n. 2157/92 e n. 3528/86	Regolamenti n. 2158/92 e n. 3529/86	Totale
Valle d'Aosta	1 757	—	—	1.757
Piemonte	14.952	3 286,2	—	18 238,2
Liguria	2 403	—	—	2 403
Lombardia	9 234	—	—	9 234
Provincia autonoma di Bolzano	1 936	404,7	—	2 340,7
Provincia autonoma di Trento	2 821	—	—	2.821
Friuli-Venezia Giulia	2 254	546	—	2.800
Veneto	7.878	350	—	8.228
Emilia-Romagna	8.677	830	—	9 507
Toscana	6.409	1.400	—	7.809
Umbria	2 538	700	—	3 238
Marche	2.930	—	—	2 930
Lazio	3 662	—	8 400	12 062
Abruzzo	5 436	—	—	5 436
Molise	2 592	—	—	2.592
Campania	—	350	—	350
Puglia	8.471	3 000	—	11 471
Basilicata	4 428	1 000	1 500	6 928
Calabria	3.228	—	—	3 228
Sicilia	2 397	—	—	2.397
Sardegna	3.997	—	—	3.997
M A F.	2.000	—	14 488,25	16 488,25
Totale	100 000	11 866,9	24.388,25	136.255,15

93A0273

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1992

Integrazione al programma di interventi dell'AIMA per il 1992 concernente un aiuto per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agricola, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la propria delibera in data 8 ottobre 1992 con la quale è stato approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992;

Considerato che, per la campagna 1991-92, l'elevato quantitativo di vino da distillare ed il ridotto livello del prezzo minimo di acquisto del vino da consegnare per la distillazione obbligatoria hanno determinato una situazione di pesantezza del mercato,

Ravvisata quindi l'esigenza di realizzare un aiuto *nazionale complementare a quello comunitario da* destinare ai vini da tavola ed ai vini atti a produrre vini da tavola sottoposti al regime della distillazione obbligatoria al fine di coprire i costi di produzione e consistente in un importo unitario tale da consentire un allineamento con il prezzo minimo previsto per la distillazione preventiva;

Vista la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992 n. 971/S del 16 luglio 1992 presentata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste concernente l'aiuto succitato;

Considerato che, con decisione del 24 aprile 1992, la proposta di intervento è stata ritenuta compatibile con la relativa organizzazione di mercato dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura delle Comunità europee;

Considerato che la relativa spesa, prevista in 42 miliardi di lire, graverà sul bilancio dell'AIMA per l'anno 1992 cap. 311, «somme da riutilizzare»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo nazionale dell'AIMA in data 12 maggio 1992;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

1. È approvata la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992 concernente un aiuto ai produttori per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola;

2. L'entità dell'aiuto è fissata in un importo massimo di lire 2.050 grado/hl e per un quantitativo non superiore a 2 milioni di ettolitri di vini da tavola e di vini atti a produrre vini da tavola prodotti in Italia nella campagna 1991/92.

3. L'onere per l'attuazione del suddetto intervento, valutato in lire 42 miliardi, graverà sul cap. 311 «somme da riutilizzare» del bilancio di previsione dell'AIMA per il 1992.

4. Nell'attuazione del suddetto intervento dovrà essere assicurata la coerenza del medesimo con la decisione del Consiglio CEE del 24 aprile 1992 citata nelle premesse.

5. A tale scopo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a notificare il programma in allegato ed i relativi piani operativi, alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0272

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

DELIBERAZIONE 23 dicembre 1992.

Determinazioni concernenti l'atto di concessione dal Ministero dei trasporti alle Ferrovie dello Stato S.p.a.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL TRASPORTO

Visto il testo unico n. 1447/1912, recante la disciplina delle concessioni di ferrovie all'industria privata;

Vista la legge 4 giugno 1991, n. 186, che istituisce il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale sono stati trasformati in società per azioni alcuni enti pubblici economici e sono state altresì dettate norme per la trasformazione di altri enti da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 12 agosto 1992, con la quale l'Ente ferrovie dello Stato è stato trasformato in S.p.a., ai sensi dell'art. 18 del richiamato decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333;

Visto il documento predisposto dal Ministro dei trasporti concernente la concessione dal Ministero dei trasporti alle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Ritenuto di dover procedere ad ulteriori approfondimenti sul predetto atto di concessione;

Invita

il Ministro dei trasporti a procedere, sentiti anche i Ministri interessati, ai necessari approfondimenti sull'atto di concessione Ministero dei trasporti-Ferrovie dello Stato S.p.a. e ad acquisire, su tale atto, il parere del Consiglio di Stato.

Da atto:

1. Che la concessione Ministero dei trasporti-Ferrovie dello Stato S.p.a. attualmente in vigore, rimane, ai sensi del decreto-legge n. 333/1992, pienamente valida ed efficace.

2. Che, pertanto, il Ministero dei trasporti e l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. continueranno a svolgere, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie, tutte le attività rientranti nelle rispettive competenze di soggetto concedente e concessionario.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A0269

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 1° dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1992, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Il terzo e il quarto comma dell'art. 587 vengono sostituiti dai seguenti:

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, nella scuola vengono attivati gli indirizzi di endocrinologia e di andrologia.

La scuola rilascia i titoli di «specialista in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo endocrinologia» e di «specilista in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo andrologia».

Gli articoli 588 e 589 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 588. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle struttue e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 589. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Il terzo e quarto comma dell'art. 593 sono sostituiti dai seguenti:

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sara svolto come appresso indicato: *a)* indirizzo in «endocrinologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»; *b)* indirizzo in «andrologia»: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «andrologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

Alla fine dell'art. 593 sono aggiunti i seguenti commi:

Terzo anno (indirizzo in andrologia):

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . ore 60
immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 60
epidemiologia della patologia metabolica » 20

Andrologia (ore 200):

andrologia dell'età evolutiva . . . . » 100
fisiopatologia della riproduzione. . . . . . » 100

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . ore 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Quarto anno (indirizzo in andrologia):

Endocrinologia (ore 60):

endocrinologia oncologica . . . . ore 20
endocrinologia ginecologica . . . . » 20
cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 60):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
diabetologia . . . . » 40

Andrologia (ore 250):

fisiopatologia e clinica della riproduzione » 150
sessuologia . . . . » 50
andrologia della senescenza . . . . » 50

Medicina interna (ore 30):

medicina interna. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Quinto anno (indirizzo in andrologia).

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva. . . . . . ore 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
diabetologia e nutrizione . . . . » 30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . » 10

Andrologia (ore 200):

fisiopatologia e clinica della riproduzione » 80
sessuologia . . . . » 40
urologia andrologica . . . . » 40
spermatologia. . . . . » 20
immunologia andrologica. . . . . » 20

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Il primo comma dell'art. 594 è sostituito dal seguente:

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti, divisioni, ambulatori, laboratori di endocrinologia, del centro per lo studio delle malattie endocrine e metaboliche dello scheletro e nei reparti di medicina interna e laboratori biologici stabiliti dal consiglio della scuola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 1° dicembre 1992

Il rettore

93A0274

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore cooperative.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992, registro n. 20 Presidenza, foglio n. 235, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Luigi Tartaglini e stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economica e del lavoro in rappresentanza dei lavoratori autonomi del settore cooperative, in sostituzione del dimissionario dott. Luigi Marino.

93A0276

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450, recante: «Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 21 novembre 1992.

93A0303

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 18 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Linificio canapificio nazionale, con sede in Milano e unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 18 agosto 1991 al 6 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 18 agosto 1991;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Laminati plastici e rivestimenti - L.P.R., con sede in Torino e unità di Nichelino e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura di Cuorgnè con sede in Cuorgnè (Torino), per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 9 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 6 gennaio 1992.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 febbraio 1992, n. 12309/2;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria ceramica emiliana, con sede in S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) per il periodo dal 1° settembre 1991 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 1° settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12304/5;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria ceramica emiliana, con sede in S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) e unità di S. Donnino di Casalgrande (Reggio Emilia) per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12304/6;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio di Solbiate, con sede in Solbiate Olona (Varese) e unità di Solbiate Olona (Varese) per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat componenti e impianti per l'energia e industria - C.I.E.I., con sede in Torino e unità di S. Giorgio sul Segnano e Crescenzago (Milano) per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiat Geotech, con sede in Modena e unità nazionali per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.F.T. Donna, con sede in Torino e unità di corso Vigevano, 35, Torino, Ozegna (Torino), Strada Settimo, 370/S, Torino, via Mantova, 19, Torino per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992 con decorrenza 3 agosto 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Maglificio Arcomap, con sede in Carrara S. Stefano (Padova) e unità di Carrara S. Stefano (Padova) per il periodo dal 29 aprile 1991 al 28 ottobre 1991.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 29 aprile 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1992, n. 12208/28;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 29 aprile 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Maglificio Arcomap, con sede in Carrara S. Stefano (Padova) e unità di Carrara S. Stefano (Padova) per il periodo dal 29 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 29 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1992, n. 12208/29;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. M.A.P. - Manifattura O. Arcolin & C. Padova, con sede in Camposanmartino (Padova) e unità di Albignasego (Padova) per il periodo dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 24 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1992, n. 12208/30;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. M.A.P. - Manifattura O. Arcolin & C. Padova, con sede in Camposanmartino (Padova) e unità di Albignasego (Padova) per il periodo dal 24 dicembre 1991 al 23 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 24 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine Adige, con sede in Verona e unità di Verona per il periodo dal 10 agosto 1993 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con decorrenza 10 agosto 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bendix H.V.S. Italia, con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valco, con sede in Santena (Torino) e unità di Mondovi (Cuneo), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è progata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vandervell Italia, con sede in Brunico (Bolzano) e unità di Brunico (Bolzano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Raccorderia meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità di Castellammare di Stabia (Napoli) per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

L'Istituto nazionale previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gilardini - Divisione accessori (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Venaria (Torino) per il periodo dal 7 agosto 1992 al 5 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12460/9 del 6 novembre 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zignago tessile, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e unità di Fossalta di Portogruaro (Venezia) per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 25 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filati Bertrand, in amministrazione straordinaria, con sede in Biella (Vercelli) unità di Pignataro Maggiore (Napoli), Vigliano Biellese e Massazza (Vercelli) per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria);

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza) per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1992 con decorrenza 30 dicembre 1991.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza) per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 30 giugno 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia e unità di Punto Franco (Venezia) per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia e unità di Punto Franco (Venezia) per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Policolor Sud, con sede in Cercola (Napoli) e unità di Cercola (Napoli) per il periodo dal 25 marzo 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. M.P.M. Meccanica Padana Monteverde, con sede in Selvazzano Dentro (Padova) e unità di Selvazzano Dentro (Padova) per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 2 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio Raffaella, con sede in Carpi (Modena) e unità di Reggiolo (Reggio Emilia), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 10 agosto 1992.

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casaralta, con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unità di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dal 2 aprile 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unità di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 21 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnofrigo Europa, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1991 con decorrenza 26 agosto 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12210/12 del 25 giugno 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnofrigo Europa, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 18 maggio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 26 febbraio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12251/5 del 27 luglio 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnofrigo Europa, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio F.lli D'Anna, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1992 con decorrenza 30 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Conceria Modello, con sede in Avellino e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. D.P.E., con sede in Cellole (Caserta) e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 25 novembre 1991 al 20 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 2 dicembre 1991 con decorrenza 21 ottobre 1991.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. D.P.E., con sede in Cellole (Caserta) e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 21 aprile 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1992 con decorrenza 21 aprile 1992;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vereco, con sede in Malo (Vicenza) e unità di Malo (Vicenza), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze) e unità di Barberino di Mugello (Firenze), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 4 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1992 con effetto dal 1° settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e unità di Scandicci (Firenze), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Itin, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alfa Geri industria cappelli, con sede in Montevarchi (Arezzo) e unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dall'8 luglio 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S. Bisagli & C., con sede in Prato (Firenze) e unità di Prato (Firenze), per il periodo dal 27 agosto 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 settembre 1992 con decorrenza 7 luglio 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 9 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italiana manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e unità di Acquaviva (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo) e Roseto (Teramo), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 6 luglio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aquila, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1° giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1991 con decorrenza 2 dicembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12255/7 del 27 luglio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aquila, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Radaelli Sud, con sede in Bari e unità di Bari, per il periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 27 luglio 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 24 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari), e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 16 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza), e unità di Tito (Potenza), per il periodo dal 17 maggio 1992 al 16 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 17 maggio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bendix Altecna, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 1° giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.B.L. Italia, con sede in Balvano (Potenza) e unità di Balvano (Potenza), per il periodo dal 27 marzo 1992 al 6 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1992 con decorrenza 6 maggio 1992.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12255/22 del 27 luglio 1992.

93A0250

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato Giacomo Mentasti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Bertoluzzi, notaio in Varese, numero di repertorio 103 e consistente nella somma di L. 200.000.000 da destinare all'istituzione di borse di studio intitolate a Iole Del Soldato Mentasti.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Eduilio Rangan con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Luisa Semi, notaio in Venezia, numero di repertorio 13573 e consistente nella somma di 5.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato Goffredo Tieri con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Donatella Quartuccio, notaio in Tore di Passeri, numero di repertorio 9536 e consistente nella somma di L. 150.190.657.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Gilda Favali con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mauro Smeraldi, notaio in Serramazzoni (Modena), numero di repertorio 28910/3090 e consistente nella somma di L. 30.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Miranda Parentini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Fede Caramia, notaio in Lastra a Signa, numero di repertorio 30502 e consistente nella somma di L. 100.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Gino Eufrosina con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Pregno notaio in Moncalieri, numero di repertorio 2956/1539 e consistente nella somma di L. 10.000.000.

93A0277

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcune eredità

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Luigi Brovelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Dragonetti, notaio in Ivrea, numero di repertorio 13573 e consistente in un immobile sito in Premosello Chiovenda del periziato valore di L. 54.720.000 (nota ufficio tecnico erariale di Novara 14 agosto 1991) e in beni mobili del valore complessivo di L. 735.306.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Elda Ori con testamento olografo pubblicato per atto dott. Bruno Trucco, notaio in Diano Marina, numero di repertorio 19443 e consistente in beni mobili — al netto dei legati — del valore di L. 409.551.371.

93A0278

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1992 sono iscritte nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria:	
Jade	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 USA & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Obla	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Tiger	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Cicoria:	
Nerone	Semencoop - Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Fagiolo nano:	
Clara	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Clio	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Etna	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 USA & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Mediano	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)
Urania	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Valdarno	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)
Fagiolo rampicante:	
Rossano	Four S.r.l., via Meucci, 7 - 39055 Laives (Bolzano)
Lattuga:	
Borneo	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 USA & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Creta	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 USA & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Manor	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Sarah	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Sofia	Semencoop - Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Tundra	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Melanzana:	
Morella	Convase, via Ranzani, 11 - 40127 Bologna
Tasca	Societe Vilmorin - La Menitre - 49250 Beaufort en Vallee (Francia)
Melone:	
Cristine	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Macao	Asgrow Seed Company, Kalamazoo, Michigan - 49001 USA & Asgrow Italia - Div. Upjohn S.p.a. - Lodi (Milano)
Silver	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Peperone:	
Red Bull	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Satan	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Pomodoro:	
Apex	Istituto sperimentale per le colture industriali, via di Corticella, 133 - 40129 Bologna
Aspion	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Columbia	Furia sementi, viale Piacenza, 19 - 43100 Parma
Echione 723-85	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Erito 724-85	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Eufemo 393-81	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Giotto	Convase, via Ranzani, 11 - 40127 Bologna
Iliade 444-82	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Insalataro	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Meleagro 442-82	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Miura	Convase, via Ranzani, 11 - 40127 Bologna
Pantheon	Convase, via Ranzani, 11 - 40127 Bologna
Pil 88-045	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Polluce 88-083	Istituto sperimentale per l'orticoltura, via dei Cavalleggeri, 25 - 84098 Pontecagnano (Salerno)
Selè	Semencoop - Soc. coop. a r.l., via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)
Tess	Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a., via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma)
Yak	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)
Zucchino:	
Albo	Esasem S.p.a., via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona)

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1992 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà viene affidata al conservatore in purezza di seguito indicato:

Bietola da coste - (*Beta vulgaris L. var. vulgaris*):
Verde a costa bianca 3.

Carota - (*Daucus carota L.*):
Nantese 2 e Nantese 3.

Cavolfiore - (*Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis*):
Tiber.

Cetriolo - (*Cucumis sativus L.*):
Nory.

Cetriolino - (*Cucumis sativus L.*):
Griny.

Fagiolo nano - (*Phaseolus vulgaris L.*):
Flash e Rambo.

Fagiolo rampicante - (*Phaseolus vulgaris L.*):
Superstar e Vampire

Finocchio - (*Foeniculum vulgare Miller*):
Brino e Sirio.

Indivia scarola - (*Cichorium endivia L.*):
Bionda foglie di lattuga.

Lattuga - (*Lactuca sativa L.*):
Batavia bionda a bordo rosso 3.

Melanzana - (*Solanum melongena L.*):
Ebany e Onita.

Melone - (*Cucumis melo L.*):
Ercules Sweet, Mida e Saby.

Peperone - (*Capsicum annuum L.*):
Dailygold, Goldor King, Lucky, Quadrato d'Asti rosso, Redy, Rodor e Rubro.

Pisello a grano rugoso - (*Pisum sativum L. (partim)*):
Box, Bravo, Duplo, Pack, Pinto e Shuttle.

Pomodoro - (*Lycopersicon lycopersicum (L.)*):
Abaco, Cubilio, Diaspro, Iride, Pelée, Red peel, Rosso Conero, Tony e Unicum.

Ravanello - (*Raphanus sativus L.*):
Miramare.

Spinacio - (*Spinacia oleracea L.*):
Rock.

Zucchino - (*Cucurbita pepo L.*):
Chiara, Dorico, Panter, Perla, Spidy e Surisana:
da: Oris S.p.a. - Viale Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano;
a: Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - via Provinciale, 42/44 - 43018 Sissa (Parma).

Pomodoro - (*Lycopersicon lycopersicum (L.)*):
Brummel, Campus, Gulliver e Summit:
da: Prisma sementi S.r.l. - via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona);
a: Esasem S.p.a. - via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona).

Pomodoro - (*Lycopersicon lycopersicum (L.)*):
Gonzales e Rubens:
da: Agro service - via Spallanzani, 3 - 48018 Faenza (Ravenna);
a: Esasem S.p.a. - via S. Biagio, 23 - 37052 Casaleone (Verona).

93A0279

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 20 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 20 gennaio 1993

Dollaro USA	1469,16
ECU	1798,69
Marco tedesco	915,94
Franco francese	270,86
Lira sterlina	2267,94
Fiorino olandese	814,62
Franco belga	44,49
Peseta spagnola	12,943
Corona danese	238,44
Lira irlandese	2429,26
Dracma greca	6,854
Escudo portoghese	10,182
Dollaro canadese	1150,66
Yen giapponese	11,756
Franco svizzero	1000,99
Scellino austriaco	130,19
Corona norvegese	216,64
Corona svedese	205,25
Marco finlandese	271,19
Dollaro australiano	986,10

93A0333

N. 6

Media dei titoli del 12 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65.700
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92.550
» » » 21- 4-1987/94	91,775
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	98.375
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	98,250
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	98,725
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	98.550
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	99.325
» » » 12.50% 19-10-1989/95	99,675
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100.525
» » » 12.50% 18-12-1989/95	98,475
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	99,225
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	99.625
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	99,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,625
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	99,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,375
» » » 10,25% 1-12-1988/96	101,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99.375
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	99,300
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,450
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98 —
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	97,450
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	96.500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2.5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	100,125
» » » » 1- 4-1988/93	100.300
» » » » 1- 5-1988/93	100,750
» » » » 1- 6-1988/93	101,325
» » » » 18- 6-1986/93	99,900
» » » » 1- 7-1988/93	101,400
» » » » 17- 7-1986/93	99,900
» » » » 1- 8-1988/93	100,850
» » » » 19- 8-1986/93	100,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100.425
» » » » 18- 9-1986/93	100.150
» » » » 1-10-1988/93	100.400
» » » » 20-10-1986/93	100,650
» » » » 1-11-1988/93	100,950
» » » » 18-11-1987/93	101,825
» » » » 19-12-1986/93	103 —
» » » 1- 1-1989/94	101,150
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	100 —
» » » » 15- 3-1989/94	99,950
» » » » 1- 4-1989/94	100.025
» » » » 1- 9-1989/94	95.550
» » » » 1-10-1987/94	100.075
» » » » 1-11-1989/94	100,100
» » » » 1- 1-1990/95	100.575
» » » » 1- 2-1985/95	100,150
» » » » 1- 3-1985/95	97.300
» » » » 1- 3-1990 95	99
» » » » 1- 4-1985/95	96.425
» » » » 1- 5-1985/95	96,350
» » » » 1- 5-1990/95	99,300
» » » » 1- 6-1985/95	96,725
» » » » 1- 7-1985/95	96.875
» » » » 1- 7-1990/95	99.925
» » » » 1- 8-1985/95	97,250
» » » » 1- 9-1985/95	97.325
» » » » 1- 9-1990/95	98,725
» » » » 1-10-1985/95	98,200
» » » » 1-10-1990/95	98.875
» » » » 1-11-1985/95	99,675
» » » » 1-11-1990/95	99,200
» » » » 1-12-1985/95	100,750
» » » » 1-12-1990/95	100 —
» » » » 1- 1-1986/96	100.350
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,750
» » » » 1- 2-1986/96	99,325
» » » » 1- 2-1991/96	99 —
» » » » 1- 3-1986/96	97 —
» » » » 1- 4-1986/96	95,750
» » » » 1- 5-1986/96	95,575
» » » » 1- 6-1986/96	95,625
» » » » 1- 7-1986/96	96.175

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	95,700
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,275
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,100
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,475
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,950
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,500
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,600
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,375
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,400
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,300
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,500
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,400
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,250
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,825
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,875
»	»	»	»	1- 9-1991/98	95,175
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,075
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,925
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,075
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,375
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,500
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,800
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,825
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,550
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,050

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,325
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,375
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,450
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,800
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,500
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,250
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,350
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,025
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,025
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,825
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99 —
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99 —
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	98,800
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	98,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,950
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,500
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,325
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	96,150
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	96,075
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,375
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,350
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,650
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,100
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,050
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,925
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,850
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	95,925
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	93,750
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	93,800
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,050
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	93,925

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U				22- 2-1985/93	9,60%	98,950
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,350
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	97,100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97 —
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,600
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,100
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	96
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	103,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	107,900
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,700
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,950
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104 —
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	106,475

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M12013

N. 7

Media dei titoli del 13 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	95.700
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	97.575
» » » 21- 4-1987/94	91.775
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	98,450
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	98.375
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98.675
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	98.475
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	99,725
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99.175
» » » 12.50% 20-11-1989/95	00.300
» » » 12.50% 18-12-1989/95	98.700
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	99.625
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	99.150
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	99,700
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	99.700
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99.500
» » » 12.50% 20-11-1990/96	99.475
» » » 10.25% 1-12-1988/96	101.600
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	99.550
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	99.250
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	98.500
» » » 12.00% 20- 1-1992/98	98.400
» » » 12.00% 19- 5-1992/98	97.450
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	97.600
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98.500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97.750
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99.400
» » » TR 2.5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	97.450
» » » » 1- 4-1988/93	100,075
» » » » 1- 5-1988/93	100.675
» » » » 1- 6-1988/93	101.375
» » » » 18- 6-1986/93	99.875
» » » » 1- 7-1988/93	101.575
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	100,800
» » » » 19- 8-1986/93	100.150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100.450
» » » » 18- 9-1986/93	100.375
» » » » 1-10-1988/93	100.450
» » » » 20-10-1986/93	100.925
» » » » 1-11-1988/93	100.950
» » » » 18-11-1987/93	102 —
» » » » 19-12-1986/93	103.200
» » » » 1- 1-1989/94	100.600
» » » » 1- 2-1989/94	101.225
» » » » 1- 3-1989/94	100,050
» » » » 15- 3-1989/94	100 —
» » » » 1- 4-1989/94	100.025
» » » » 1- 9-1989/94	99.550
» » » » 1-10-1987/94	100,075
» » » » 1-11-1989/94	99.900
» » » » 1- 1-1990/95	100.525
» » » » 1- 2-1985/95	100.275
» » » » 1- 3-1985/95	97.400
» » » » 1- 3-1990/95	98.950
» » » » 1- 4-1985/95	96.450
» » » » 1- 5-1985/95	98.175
» » » » 1- 5-1990/95	99.250
» » » » 1- 6-1985/95	96.700
» » » » 1- 7-1985/95	97.025
» » » » 1- 7-1990/95	99,900
» » » » 1- 8-1985/95	97.250
» » » » 1- 9-1985/95	97,400
» » » » 1- 9-1990/95	98.850
» » » » 1-10-1985/95	98.275
» » » » 1-10-1990/95	98.875
» » » » 1-11-1985/95	99.575
» » » » 1-11-1990/95	99.125
» » » » 1-12-1985/95	100,900
» » » » 1-12-1990/95	99.950
» » » » 1- 1-1986/96	100.350
» » » » 1- 1-1986/96 II	99.700
» » » » 1- 1-1991/96	99.750
» » » » 1- 2-1986/96	99.350
» » » » 1- 2-1991/96	99,100
» » » » 1- 3-1986/96	97.125
» » » » 1- 4-1986/96	95.750
» » » » 1- 5-1986/96	95.550
» » » » 1- 6-1986/96	95.600
» » » » 1- 7-1986/96	96.025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	95,775
» » » »		1- 9-1986/96	96,375
» » » »		1-10-1986/96	97,200
» » » »		1-11-1986/96	99 —
» » » »		1-12-1986/96	101 —
» » » »		1- 1-1987/97	99,950
» » » »		1- 2-1987/97	98,675
» » » »		18- 2-1987/97	98,175
» » » »		1- 3-1987/97	96,600
» » » »		1- 4-1987/97	95,575
» » » »		1- 5-1987/97	95,500
» » » »		1- 6-1987/97	95,450
» » » »		1- 7-1987/97	95,900
» » » »		1- 8-1987/97	96,800
» » » »		1- 9-1987/97	97,475
» » » »		1- 3-1991/98	95,350
» » » »		1- 4-1991/98	95,600
» » » »		1- 5-1991/98	96,100
» » » »		1- 6-1991/98	97,200
» » » »		1- 7-1991/98	96,925
» » » »		1- 8-1991/98	96,950
» » » »		1- 9-1991/98	95,125
» » » »		1-10-1991/98	95,900
» » » »		1-11-1991/98	95,125
» » » »		1-12-1991/98	96,350
» » » »		1- 1-1992/99	96,875
» » » »		1- 2-1992/99	96,350
» » » »		1- 3-1992/99	94,700
» » » »		1- 4-1992/99	94,675
» » » »		1- 5-1992/99	95,500
» » » »		1- 6-1992/99	96 —
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 2-1993	99,170
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,375
» » »	12,50%	1-10-1993	99,425
» » »	12,50%	1-11-1993	99,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,500
» » »	12,50%	17-11-1993	99,550
» » »	12,50%	1-12-1993	99,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,475
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,200
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,950
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	98,775
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,575
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,350
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,925
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,650
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,400
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,300
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	96,200
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	95,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	96 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,725
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,550
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97 -
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,100
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95 —
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	94,825
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,075
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	93,650
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	93,650
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	93,950
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	93,700
Certificati credito Tesoro E.C.U.	9,60%	22- 2-1985/93	100 -
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	99,450
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	100 —
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	98,900
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	98,550
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98,850
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	98,500
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	99,025
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	99,650
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	98,700
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	96,600
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	100,400
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	95,500
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	103,900
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	103 —
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	105,400
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	107,500
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	105,350
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	106 —
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	105,025
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	104 —
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	104,600
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	104,500
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M13013

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma ad accettare alcune credità

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1992, registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 77, l'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare le eredità disposte dalla sig.ra Domenica Angiola Gili in Agostinelli e dal prof. Cataldo Agostinelli.

93A0306

Autorizzazione alla Federazione esperantista italiana, in Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1992, registro n. 56 Beni culturali, foglio n. 42, la Federazione esperantista italiana, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Pierluigi Marelli.

93A0307

Autorizzazione all'Accademia olimpica, in Vicenza ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1992, registro n. 56 Beni culturali, foglio n. 45, l'Accademia olimpica, con sede in Vicenza, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal sen. Mariano Rumor.

93A0308

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma di attività dell'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1993-95

Il CIPE, nella seduta del 30 dicembre 1992 ha deliberato l'approvazione del programma di attività dell'Istituto nazionale di statistica per il triennio 1993-95, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

93A0280

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 29 luglio 1992, n. 3716, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta dell'11 settembre 1992, prot. n. 6774/47 33, la società Fonti di Ramiola S.p.a., con sede e stabilimento in Medesano, località Ramiola (Parma), via Solferino, 135, codice fiscale n. 00160l0340, è stata autorizzata a utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Verdiana» di Medesano (Parma), nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro e polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) di diverse capacità inferiori a 2 litri.

Con deliberazione della giunta regionale in data 15 settembre 1992, n. 4243, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 23 ottobre 1992, prot. n. 80805687, la società Fonti di Ramiola S.p.a., con sede e stabilimento in Medesano, località Ramiola (Parma), via Solferino, 135, codice fiscale n. 0016010340, è stata autorizzata a utilizzare, confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Verdiana» di Medesano (Parma), nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro e polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) di diverse capacità, comunque non superiori a 2 litri.

Con deliberazione della giunta regionale in data 3 novembre 1992, n. 5179, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 4 dicembre 1992, prot. n. 9443/6640, la società San Daniele S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via P. Aretino, 5 e stabilimento in Montefiorino (Modena), via Le Lame, codice fiscale n. 00322590357, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «San Daniele» di Montefiorino (Modena), nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro e polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) della capacità di litri 2 - 1,5 - 0,500.

93A9312

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-95». (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1992).

Nella legge citata in epigrafe, il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale programmatico dello Stato per il triennio 1993-95, pubblicato alla pag. 71 del sopra indicato supplemento ordinario, è sostituito dal seguente:

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1993-1995

	(miliardi di lire correnti)				Variazioni percentuali		
	1 9 9 2	1 9 9 3	1 9 9 4	1 9 9 5	93/92	94/93	95/94
Entrate tributarie...........	417.751	440.717	470.000	510.000	5,5	6,6	8,5
in % del Pil...............	27,38	27,31	27,50	28,32			
Altre entrate................	84.492	78.692	80.000	84.000	-6,9	1,7	5,0
in % del Pil...............	5,54	4,88	4,68	4,66			
Entrate finali...............	502.243	519.409	550.000	594.000	3,4	5,9	8,0
in % del Pil...............	32,92	32,19	32,19	32,99			
Spese correnti al netto degli interessi (1)...............	398.811	394.335	404.500	414.000	-1,1	2,6	2,3
in % del Pil...............	26,14	24,44	23,67	22,99			
Interessi....................	159.967	187.145	193.000	188.000	17,0	3,1	-2,6
in % del Pil...............	10,49	11,60	11,29	10,44			
Spese in conto capitale......	72.499	76.093	80.000	82.000	5,0	5,1	2,5
in % del Pil...............	4,75	4,72	4,68	4,55			
Spese finali.................	631.277	657.573	677.500	684.000	4,2	3,0	1,0
in % del Pil...............	41,38	40,75	39,65	37,99			
Risparmio pubblico negativo..	64.334	62.819	48.850	9.000			
in % del Pil...............	-4,22	-3,89	-2,86	-,50			
Saldo netto da finanziare....	-129.034	-138.164	-127.500	-90.000			
in % del Pil...............	8,46	8,56	7,46	5,00			
Avanzo primario..............	30.933	48.981	65.500	98.000			
in % del Pil...............	2,03	3,04	3,83	5,44			
PIL ai prezzi di mercato.....	1.525.600	1.613.500	1.708.800	1.800.700			

N.B. Al netto della regolazione debitoria sui titoli concernente crediti di imposta pari a miliardi 7.500 per l'anno 1993 e miliardi 10.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995; nonche' dal 1993 al netto dei proventi delle dismissioni patrimoniali ricomprese per contro in sede di documento di programmazione economico-finanziario 1993-95 presentato al Parlamento il 31 luglio u.s. per 7.000 miliardi nell'anno 1993, 15.000 miliardi nell'anno 1994 e per 12.000 miliardi nel 1995.

93A0329

Comunicato relativo al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 28, comma 2, terzo rigo, dove è scritto: «... per *sopprimere* ai maggiori oneri di gestione ...», leggasi: «... per *sopperire* ai maggiori oneri di gestione ...».

93A0336

Comunicato relativo al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, all'art. 1, comma 6, riportato a pag. 17, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «... legge 23 dicembre 1978, n. *883*, ...», si legga: «... legge 23 dicembre 1978, n. *833*, ...»; all'art. 2, comma 1, alinea, nel terzo rigo della prima colonna della pag. 18, in luogo di: «... da definirsi con decreto del *Ministero* della sanità, ...», si legga: «... da definirsi con decreto del *Ministro* della sanità, ...».

93A0334

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189